SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2005, n. **147.**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.585 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT
SULLA
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, d'ora innanzi congiuntamente denominati le "Parti" e singolarmente la "Parte":

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite ed aderendo al principio del pieno rispetto della loro sovranità, indipendenza ed integrità territoriale;

Nel tentativo di rafforzare le buone ed amichevoli relazioni nel campo della cooperazione militare;

Riconoscendo che i termini derivanti dall'applicazione di questo MOU saranno in accordo con le politiche nazionali dei rispettivi Paesi e non saranno in conflitto con le leggi ed i regolamenti interni dei loro Paesi né saranno di ostacolo agli impegni presi dai loro Paesi nel campo internazionale;

Con questo Memorandum concordano quanto segue:

ARTICOLO 1
SCOPO

1.1 Scopo del presente MoU è il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel campo della cooperazione militare nell'interesse di entrambe le Parti.

1.2 Questo MoU si applicherà a tutti i membri delle Parti ed ai loro familiari in visita ufficiale o inviati a frequentare corsi presso scuole ed istituti di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente MoU si applicherà anche a qualsiasi forma di cooperazione militare concordata dai suoi firmatari.

ARTICOLO 2
PRINCIPI DI COOPERAZIONE MILITARE

2.1 L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa dello Stato del Kuwait.

2.2 Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Kuwait City allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente MoU, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate dello Stato del Kuwait.

2.3 Attività, modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.

ARTICOLO 3
CAMPO DI COOPERAZIONE

3.1 Le due Parti coopereranno in campo militare nei modi seguenti:

a. scambio di conoscenze specialistiche nel campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica;
b. programmi o corsi militari e di istruzione;
c. scambio di osservatori in esercitazioni militari;
d. scambio di visite ufficiali;
e. assistenza fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte;
f. scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari in costruzione per accordo diretto con i produttori di mezzi militari dell'altra Parte;
g. garanzia di Assicurazione della Qualità da parte del Ministro della Difesa riguardo ai contratti che rientrano specificamente nell'ambito di questo MoU. Tale servizio sarà reso separatamente per ciascun caso.

ARTICOLO 4
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

4.1 Entrambe le Parti informeranno le competenti organizzazioni dei rispettivi Paesi sul contenuto del presente Memorandum d'Intesa al fine di agevolarne l'attuazione.

4.2 Ciascuna Parte userà i propri buoni uffici per assicurare che le società/organizzazioni nazionali rispettino i loro impegni contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo MOU.

ARTICOLO 5
SCAMBIO DI ARMAMENTI

5.1 Le Parti, per agevolare l'applicazione delle procedure relative al controllo e alle attività connessi con gli armamenti, dovranno concordare sull'eventuale scambio di armamenti nelle seguenti categorie:

a. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
b. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
c. bombe, mine, razzi, missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;
d. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
e. aerei ed elicotteri e relativi equipaggiamenti costruiti appositamente per uso militare;
f. Polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
g. Sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
h. materiali specifici per l'addestramento militare;
i. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e munizioni;
j. equipaggiamenti speciali appositamente fabbricati per uso militare;
k. satelliti;
l. sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti;
m. equipaggiamenti digitali per le comunicazioni;
n. equipaggiamenti per la guerra elettronica;
o. computers ed informazioni tecnologiche;
p. navi e relativo materiale di equipaggiamento per uso militare.

5.2 Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate avverrà nell'ambito del presente Memorandum con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

ARTICOLO 6
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

6.1 Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati fra le Parti Contraenti e le loro industrie sulla base del presente MoU, saranno protetti in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti stesse.

6.2 Ciascuna delle Parti Contraenti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che le ha originate.

6.3 Ai fini del presente MoU:

- per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza;
- per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con l'inclusione di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, appunti, riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma;
- per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza.

6.4 Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza di seguito riportate:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua inglese)	Per lo Stato del Kuwait
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TBD
SEGRETO	SECRET	TBD
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	TBD
RISERVATO	RESTRICTED	TBD

6.5 Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti Contraenti.

6.6 Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente MoU senza l'assenso scritto della Parte cedente.

6.7 Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente MoU, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere Accordi specifici tra gli Organi competenti dei due Stati.

ARTICOLO 7
IMPEGNI ASSUNTI DA ENTRAMBE LE PARTI CON ACCORDI INTERNAZIONALI

7.1 Il presente MoU non dovrà influire sugli impegni assunti da ciascuna Parte riguardo ad accordi internazionali o altri MoU.

ARTICOLO 8
RESPONSABILITA' LEGALE

8.1 Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

8.2 Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate nei seguenti casi:

a. infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

8.3 Nell'ipotesi di cui alla lettera b., le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9
SITUAZIONI STRAORDINARIE

9.1 Le persone a cui si applica il presente Memorandum d'Intesa e le persone a loro carico non potranno prendere parte ad alcuna disputa armata con una terza Parte né essere coinvolti in alcuna attività riguardante la sicurezza nazionale della Parte ricevente per tutto il periodo del loro soggiorno nei suoi territori né svolgere nessun'altra attività oltre quelle previste dal questo MoU.

9.2 Nel caso di violazioni alle legislazioni del Paese ospitante /inviante da parte delle persone alle quali si applica questo MoU, il Paese ospitante porrà fine all'addestramento delle persone coinvolte e le espellerà rinviandole nel loro Paese di origine.

9.3 La Parte inviante si riserverà il diritto di richiamare i propri membri a cui si applica questo MoU ogni volta che lo ritenga necessario senza dare spiegazioni. La Parte ricevente farà quanto necessario per far rimpatriare i membri in questione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 10
ASPETTI FINANZIARI

10.1 La Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi all'addestramento e all'alloggio, salvo diverso accordo.

10.2 I costi finanziari non riguardanti l'addestramento, l'alloggio e le attività delle persone a cui si applica il presente MoU e di quelle a loro carico saranno sostenuti dalla Parte inviante, o separatamente, dagli stessi interessati

10.3 Le persone a cui si applica questo MoU e le persone a loro carico saranno soggette alla legislazione della Parte ricevente per quanto riguarda le questioni finanziarie come dazi doganali, tasse, acquisto e vendita di materiali

ARTICOLO 11
EMENDAMENTI

11.1 Il presente MOU può essere emendato in qualunque momento col reciproco consenso scritto di entrambe le Parti.

11.2 Gli emendamenti entreranno in vigore secondo la procedura indicata nell'Articolo 12, Paragrafo 1.

ARTICOLO 12
DURATA E TERMINE

12.1 Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne.

12.2 Il presente MoU, avrà durata di cinque anni e potrà essere tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni. Ciascuna delle due Parti ha il diritto di porre termine all'Accordo dandone comunicazione scritta con sei mesi di anticipo tramite i canali diplomatici.
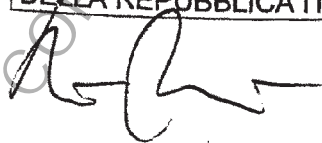
12.3 Nel caso fosse posto termine a questo Accordo, le informazioni classificate scambiate tra entrambe le Parti manterranno la propria classifica di sicurezza.

12.4 Entrambe le Parti possono sottoscrivere altri accordi che esse reputino necessari per promuovere l'effettiva esecuzione di questo Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a KUWAIT, il 11 DICEMBRE 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT ON DEFENCE CO-OPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait, hereinafter jointly referred to as "Parties" and separately as a "Party":

Confirming their obligation to the United Nations Charter, and adhering to the principle of the full respect to their sovereignty independence and territorial integrity;

Striving to strengthen the good and friendly relations in the fields of military co-operation;

Recognizing that the terms resulting from the implementation of this MoU shall be in accordance with the national policies of their respective Countries and shall not conflict with the domestic laws and regulations of their Countries nor impair the commitments undertaken by their Countries in the international field;

Hereby agree as follows:

ARTICLE 1
AIM

1.1 The aim of this MoU is to strengthen defence co-operation by the exchange of experiences and knowledge in the field of military co-operation for the interest of both Parties.

1.2 This MoU shall cover all the Parties members and their dependants conducting official visits or sent to attend courses at the military training colleges, institutes and schools of both Parties. This MoU shall also cover any military co-operation agreed upon by the signatories of this MoU.

ARTICLE 2
PRINCIPLES OF MILITARY CO-OPERATION

2.1 The organisation and the conduction of concrete co-operation activities in the defence field will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the State of Kuwait.

2.2 Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Rome and Kuwait City in order to draw up and agree possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programmes between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the State of Kuwait.

2.3 Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned programme.

ARTICLE 3
FIELD OF CO-OPERATION

3.1 Both Parties shall co-operate in the military field as follows:

a. Exchange of expertise in the field of military training and information technology.
b. Making use of military and educational courses or programmes.
c. Exchange of attendance of military exercises (observers).
d. Exchange of official visits.
e. Providing assistance that helps specify the technical requirement for equipment and defence systems essential for the defence of the other Party.
f. Exchange of technical information on military equipment in preparation for direct agreement with defence equipment manufacturers belonging to the other Party.
g. Provision of quality guarantee by the Ministry of Defence with regard to the contracts that particularly fall within this MoU This service shall be rendered separately for each case.

ARTICLE 4
IMPLEMENTATION OF THE MOU PROVISIONS

4.1 Both Parties shall inform the concerned organizations in their respective countries of the contents of this MoU in order to facilitate its implementation.

4.2 Each Party shall use its good offices to ensure that companies/national organizations adhere to their contractual commitments made within the framework of cooperation under this MoU.

ARTICLE 5
EXCHANGE OF ARMAMENTS

5.1 The Parties, in order to streamline the application of procedures concerning control and activities related to armaments, should agree on the possible exchange of armaments in the following categories:

a. Automatic firearms and associated ammunition;
b. Medium and large-calibre weapons and associated ammunition;
c. Bombs, mines, rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
d. Tanks and vehicles manufactured for military use;
e. Aircraft and helicopters and related equipment manufactured for military use;
f. Gunpowder, explosives and propellants for military use;
g. Electronic, electro-optical and photographic systems and equipment manufactured for military use;
h. Materials for military training;
i. Machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
j. Special equipment manufactured for military use;
k. Satellites;
l. Communication systems and equipment;
m. Communications digital equipment;
n. Electronic Warfare equipment;
o. Computers and tecnnological intormation.
p. Ships and related equipment manufactures for military use.

5.2 The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective governments.

ARTICLE 6
SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

6.1 All classified information, documents and materials, exchanged between the Contracting Parties and their industries under this MoU, shall be handled in accordance with the national rules of the Originating Party.

6.2 Each Contracting Party shall afford all the classified information, documents and materials no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Party.

6.3 Under this MoU:

- "classified information" means each document or material, specified in the following points or any document, information, activity and any other thing to which has been assigned a degree of security protection;
- "classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processings and tapes, maps, photographs, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;
- "classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection

6.4 The Contracting Parties have agreed upon the corresponding degrees of security classification as follows:

Italian Republic	corresponding (in english language)	State of Kuwait
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TBD
SEGRETO	SECRET	TBD
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	TBD
RISERVATO	RESTRICTED	TBD

6.5 The Contracting Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Contracting Parties and within the scope of this MoU.

6.6 The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this MoU, shall be subject to prior written approval by the Government which originated them.

6.7 Should classified information be exchanged under this MoU between Industries and/or Agencies other than the Ministries of Defence, separate arrangements shall be developed by the responsible Authorities of the two States.

ARTICLE 7
COMMITMENTS OF BOTH PARTIES TO THE INTERNATIONAL AGREEMENT

7.1 The MoU shall not have impact on the commitments of each Party towards international agreements and other MoUs.

ARTICLE 8
LEGAL LIABILITY

8.1 The Receiving Party's authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the host Party's territory that are offences under its legislation.

8.2 Nevertheless, the authorities of the sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their armed forces in the following cases:

a. violations that threatens the security or property of the sending Country;
b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

8.3 In the case under the letter b. above, the authorities of the sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the host Country's authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE 9
EXTRA-ORDINARY SITUATIONS

9.1 The persons covered by this MoU and their dependants shall be prohibited from taking part in any armed dispute with a third Party or involving in any activity for the national security of the receiving Party throughout their stay in its territories or carry out any other activity besides the activities stipulated in this MoU.

9.2 In the event of breaching the legal legislations of the receiving/sending Country by those covered by this MoU, the receiving Country shall terminate the training of the involved persons and deport them to the sending Country.

9.3 The sending Party shall reserve the right to recall its members covered by this MoU at any time it deemed necessary without giving reasons. The receiving Party shall make necessary arrangements to send home the members in question within the shortest possible time.

ARTICLE 10
FINANCIAL MATTERS

10.1 The sending Party shall settle the financial costs relating to the training and accommodation, unless otherwise agreed.

10.2 The financial costs not relating to the training, accommodation and activities of he persons included in this MoU and their dependants shall be settled by the sending Party, or separately, by those persons themselves.

10.3 The persons and their dependants covered by this MoU shall be subject to the legal legislations of the receiving Party concerning the financial matters such as customs, taxes, purchasing and selling of materials.

ARTICLE 11
AMENDMENT

11.1 This MoU may be amended at any time by written mutual consent of both Parties.

11.2 The amendments shall enter into force in accordance with the same procedure provided in Article 12, paragraph 1.

ARTICLE 12
VALIDITY AND TERMINATION

12.1 This MoU shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the Parties shall communicate to each other the completion of their respective internal procedures.

12.2 This MoU, shall remain in force for a period of five years and may automatically be renewed for further period of five years. Either Party may terminate this MoU by giving the other Party six months written notice in advance through the diplomatic channels, if its intention is to terminate the MoU.

12.3 In the event of termination of this Agreement, the exchanged classified information between both Parties shall retain its security status.

12.4 Both Parties may enter into other Agreements they deemed necessary to promote the effective implementation of this Agreement.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done at KUWAIT on 11TH DECEMBER 2003, in two originals, in Italian, Arabic and English, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5203):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) ed il Ministro della difesa (MARTINO) il 30 luglio 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 2004 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 7 ottobre 2004, 3 e 10 novembre 2004, 1º dicembre 2004, 20 gennaio 2005, 10 e 16 febbraio 2005, 2 marzo 2005.

Esaminato in aula il 2 maggio 2005 e approvato il 3 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3405):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 2005 con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 maggio 2005 e il 14 giugno 2005.

Relazione scritta presentata il 16 giugno 2005 (atto n. 3405-A relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato 6 luglio 2005.

05G0173

LEGGE 26 luglio 2005, n. **148.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2005, N. 86

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «entrata in vigore» *sono inserite le seguenti:* «della legge di conversione»*;*

al comma 2, le parole: «ad essi confinanti» *sono sostituite dalle seguenti:* «con essi confinanti»*;*

al comma 3, dopo le parole: «Conferenza unificata» *sono inserite le seguenti:* «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Entro dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai comuni».

All'articolo 2:

al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «avere stipulato» *sono inserite le seguenti:* «, anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esecutiva,»;

al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: «misura» *è inserita la seguente:* «massima» *e le parole:* «10.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «6.000 euro per ogni anno di durata del contratto»;

al comma 2, dopo la parola: «misura» *è inserita la seguente:* «massima».

All'articolo 4:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica»;

al comma 2, le parole: «dalle prefetture interessate» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate».

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Disposizioni relative al patrimonio abitativo). — 1.* L'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, o di altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni, può essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i piani e i programmi scaduti o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data.

2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.

3. All'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti".

4. Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5882):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 30 maggio 2005.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 30 maggio 2005, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, l'8, 14, 15 e 16 giugno 2005.

Esaminato in aula il 20 e 22 giugno 2005 ed approvato il 23 giugno 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3511):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio), in sede referente, il 25 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 luglio 2005.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 13ª, in sede referente, il 5, 6, 7, 12, 13 luglio 2005.

Esaminato in aula il 14 e 19 luglio 2005 ed approvato il 21 luglio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 82.

05G0170

LEGGE 26 luglio 2005, n. **149.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

STORACE, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2005, N. 87

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «è tenuto» *sono sostituite dalle seguenti:* «è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «e diffonde» *sono inserite le seguenti:* «ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere» *e, al secondo periodo, le parole:* «sono poste a disposizione del pubblico in ciascuna farmacia» *sono sostituite dalle seguenti:* «devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento»;

al comma 5, le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 6, le parole: «farmaci di cui alla classe *c)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera *c)*» *e le parole:* «legge 24 dicembre 1993, n. 557» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis.* — *1.* I medicinali con obbligo di prescrizione medica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale, sono definiti "medicinali equivalenti".

2. Le aziende titolari dell'autorizzazione alla immissione in commercio dei medicinali equivalenti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appongono nelle confezioni, sotto alla denominazione, la dicitura "medicinale equivalente".

Art. 1-*ter.* — *1.* Ferma restando la disposizione di cui al comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento individua tra i farmaci le specialità per le quali devono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fissato il termine entro il quale devono essere rese disponibili in farmacia le confezioni monodose o le confezioni contenenti una singola unità posologica.

Art. 1-*quater.* — *1.* Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, nonché dei rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque forma presentati, deve essere riportato in caratteri *Braille* il nome commerciale del prodotto.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con le rappresentanze dell'industria farmaceutica e dei soggetti non vedenti e ipovedenti, definisce entro il 31 dicembre 2006 le modalità per informare i soggetti non vedenti e ipovedenti sul mese e anno di scadenza del prodotto e eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni d'uso o di conservazione.

3. Qualora le dimensioni delle confezioni dei prodotti di cui al comma 1 non consentano la scrittura in caratteri *Braille* dell'indicazione di cui al comma 1, la medesima è riportata in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione.

4. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2005.

5. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fino al compiuto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 1-*quinquies.* — *1.* Al comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2006".

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, le parole: "fino al 31 luglio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2006"».

Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3447):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (STORACE) il 30 maggio 2005.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 30 maggio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 maggio 2005.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 31 maggio 2005, il 14, 15 e 22 giugno 2005.

Esaminato in aula il 23, 28 giugno 2005 ed approvato il 29 giugno 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5952):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 29 giugno 2005, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, X e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 5, 6, 12, 13 luglio 2005.

Esaminato in aula il 14 luglio 2005 ed approvato il 21 luglio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 86.

05G0171

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2005.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2005, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista la nota del Sindaco di Venezia - Commissario delegato del 1° giugno 2005, con la quale, nel relazionare sull'attività dispiegata dall'Ufficio commissariale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario proseguire e completare i provvedimenti straordinari ed urgenti posti in atto;

Ritenuta la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di carattere straordinario posta in essere dal Commissario delegato con i poteri conferiti con l'ordinanza n. 3170 del 27 dicembre 2001;

Ravvisata, quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 23 giugno 2005;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare, con limitazione degli ambiti derogatori dell'ordinamento giuridico vigente secondo quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07673

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Lattuada Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Lattuada Giovanni, nato a Ceno Maggiore il 3 luglio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del diploma universitario in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Milano in data 7 aprile 1998 e che detto titolo è stato omologato al titolo spagnolo di «Ingeniero tecnico Industrial, especialidad Mècanica» con provvedimento del Ministerio de Educacion, cultura y deporte del 30 gennaio 2001;

Considerato che l'istante è iscritto al «Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Industriales de Madrid» dal 25 aprile 2001;

Considerato che il richiedente documenta esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 marzo 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tali tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale, come richiesto dal sig. Lattuada, che non possono essere colmate con eventuali misure compensative;

Considerato altresì che è possibile il riconoscimento per l'esercizio della professione di ingegnere sez. B ma che sussistono comunque differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. B settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) impianti chimici o a scelta del richiedente in un tirocinio di 6 mesi;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lattuada Giovanni, nato a Cerro Maggiore il 3 luglio 1968, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione B, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia 1) impianti chimici oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A07534

DECRETO 14 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Maria Virginia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Gutierrez Maria Virginia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 agosto 1975, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico del titulo di abogada, conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» come attestato in data 23 agosto 2000;

Considerato che l'istante al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento del titolo di abogado, risultava dipendente in Argentina del «Podere Judiciario» e che la stessa in data 18 febbraio 2005, ha informato questa amministrazione che il suo rapporto di lavoro si è istinto, su sua richiesta in data 7 settembre 2004;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 30 ottobre 2003 e del 22 febbraio 2005 nelle quali è stato espresso parere favorevole in quanto la sig.ra Gutierrez risulta in possesso dei requisiti per l'accesso alla professioni;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nelle Conferenze dei servizi di cui sopra;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bologna, rinnovato in data 10 marzo 2005, con scadenza il 10 marzo 2007, per motivi familiari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gutierrez Maria Virginia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 agosto 1975, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A07535

DECRETO 14 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlora (Ismaili) Ada, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Vlora (Ismaili) Ada, nata a Tirana (Albania), il 21 aprile 1965, cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Kontabel i Miratuar», conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome Ekonomist per Finance» rilasciato il 20 agosto 1987, presso l'«Universitetit te Tirana Enver Hoxha - Fakultetit te Ekonomise»;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'attestato di «Kontabel i Miratuar», rilasciato dal «Ministria e Financave - Drejtoria e Kontabilitetit» in data 27 dicembre 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 marzo 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Bologna, come da quest'ultima confermato in data 4 agosto 2004;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vlora (Ismaili) Ada, nata a Tirana (Albania) il 21 aprile 1965, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto societario, 2) diritto tributario, 3) diritto fallimentare, 4) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A07536

DECRETO 14 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Humier Laurence, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Humier Laurence nata a Verviers (Belgio) il 29 marzo 1976, cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale belga di «Burgerlijk Ingenieur architecte» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso deltitolo accademico «Ingènieur civil architecte», conseguito presso l'«Universitè catholique appliquées» in data 2 luglio 1999;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità belga nel caso della sig.ra Humier si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 25 maggio 2004 e del 27 gennaio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore civile ambientale, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Humier Laurence, nata a Verviers (Belgio) il 29 marzo 1976, cittadina belga, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile ambientale, e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A - settore civile ambientale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) acquedotti e fognature, scritta e orale, 2) ordinamento e deontologia professionale, solo orale.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore civile ambientale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A07537

DECRETO 14 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ticovschi C. Eugenia Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Ticovschi C. Eugenia Mihaela nata a Tulcea (Romania) il 16 novembre 1968, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale «Expert Contabil», conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della funzione di revisore contabile;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma in profilul Economic, specializarea Finante, credit si contabilitate» rilasciato nella sessione di luglio 1992, presso l'«Accademia de Studii Economice-Bucaresti»;

Preso atto che è in possesso anche del titolo accademico laurea in economia e amministrazione delle imprese, conseguita presso l'Università degli studi dell'Insubria in data 25 febbraio 2004;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Corpus Expertirol Contabili si Contabililor Autorizzati din Romania» dal 1995;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e gli articoli 14 e 39 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari,

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Varese rinnovato in data 3 ottobre 2001 con scadenza il 3 ottobre 2005, per lavoro autonomo;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ticovschi C. Eugenia Mihaela, nata a Tulcea (Romania) il 16 novembre 1968, cittadina rumena, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto societario, 3) principi contabili.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07538

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2005.

Modifica al decreto dirigenziale 27 luglio 2004, recante disposizioni concernenti il termine di presentazione delle domande di rinnovo e graduatoria per ottenere autorizzazioni al trasporto internazionale di merci CEMT.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto dirigenziale 27 luglio 2004 recante disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, per trasporti internazionali di merci su strada, vengono rinnovate per l'anno successivo, alle imprese che ne sono già titolari nell'anno in corso, tenendo conto dell'attività svolta nell'intero anno solare;

Considerato che anche la graduatoria CEMT per l'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni disponibili per l'anno successivo, tiene conto di alcuni dati che fanno riferimento all'intero anno solare;

Considerato che per i sopraesposti motivi è opportuno posticipare il termine per la presentazione sia delle domande di rinnovo CEMT che di quelle di partecipazione alla graduatoria;

Sentito il parere della Consulta generale per l'autotrasporto istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, reso nella riunione del 19 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre, già fissato all'art. 10 del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, viene spostato, al 30 novembre di ciascun anno, solo per la presentazione delle domande di rinnovo e graduatoria CEMT.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: RICOZZI

05A07674

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento del Consorzio servizi Legno-Sughero quale Soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio

n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, stipulato nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, ratificata il 3 agosto 1955;

Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295, del 17 dicembre 2004, concernente la definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno;

Considerato la domanda di riconoscimento presentata dal Consorzio servizi legno-sughero;

Sentito il parere favorevole del Servizio fitosanitario nazionale espresso nella riunione del 7 giugno 2005, presso il Ministero per le politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio servizi legno-sughero è riconosciuto, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2004, quale soggetto gestore dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, al fine di mettere a punto, per le società commerciali aderenti, procedure di ispezione, di registrazione o di accreditamento per la verifica della conformità ai requisiti del decreto 2 luglio 2004 e dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere.

2. Il Consorzio servizi legno-sughero controlla e coordina tutte le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno ad esso aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario.

Art. 2.

1. Si riconosce il regolamento presentato dal Consorzio servizi legno-sughero, denominato «Regolamento per l'utilizzo del marchio fitosanitario volontario FITOK».

2. Il Consorzio servizi legno-sughero provvede ad effettuare tutte le modifiche al suo regolamento richieste dal Servizio fitosanitario centrale entro trenta giorni dalla loro richiesta.

3. Si riconosce il marchio «FITOK», presentato dal Consorzio servizi legno-sughero.

Art. 3.

1. Il Consorzio servizi legno-sughero utilizza per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni necessarie, esclusivamente strutture esterne accreditate secondo le Norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o UNI CEI EN 45004 da Enti di accreditarnento facenti parte della struttura internazionale EA.

2. Il periodo transitorio individuato con nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 37044 del 24 giugno 2004, ha termine con il riconoscimento del Consorzio servizi legno-sughero come soggetto gestore del marchio IPPC/FAO. Le ditte accreditate dai Servizi fitosanitari regionali durante tale fase transitoria, hanno un periodo di tempo di sei mesi, a partire dalla pubblicazione del presente decreto, per conformarsi ai requisiti individuati nel Regolamento del soggetto gestore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A07675

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 giugno 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente come previsto dall'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore delle aziende del comparto tessile ubicate nella provincia di Bergamo. (Decreto n. 36206).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Visto l'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35462, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 gennaio 2005 con il quale all'art. 1, sulla base del verbale di accordo raggiunto in data 28 giugno 2004 in sede governativa con la regione Lombardia e la provincia di Bergamo, stante la situazione di crisi del settore tessile delle province in questione e le conseguenti gravi ricadute occupazionali, viene concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga alla normativa vigente come previsto dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle aziende del comparto ubicate nella provincia, nell'ammontare complessivo di 5.980.000 euro e nei sublimiti di 5.300.000 euro e di 680.000 euro rispettivamente previsti per gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2;

Visto il verbale di accordo in data 21 marzo 2005 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 presso la prefettura di Bergamo alla presenza del Ministro on. Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la stessa provincia di Bergamo, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni dei lavoratori con il quale, visto l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile del territorio, si conviene la concessione di nuove risorse finanziarie per il trattamento di integrazione salariale in deroga per l'anno 2005;

Considerato in particolare il punto 6 del predetto verbale di accordo, che, stante la complessità della situazione occupazionale del settore di riferimento, modificando l'accordo governativo di pari natura del 28 giugno 2004 relativamente ai punti 3, 5 e 7 si conviene l'adozione degli stessi criteri di distribuzione di cui al punto 5 del nuovo accordo relativamente al riparto delle risorse complessive tra le aziende beneficiarie;

Ritenute le nuove modalità distributive delle disponibilità complessive come individuate nel nuovo accordo, più idonee a favorire, mediante una maggiore flessibilità, il migliore impiego delle risorse impegnate, anche in considerazione della proroga della possibilità di utilizzazione delle risorse medesime fino al 31 dicembre 2005, prevista dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Considerato che la natura esclusivamente pattizia della distribuzione delle risorse come prevista dall'accordo del 28 giugno 2004, recepito nel decreto n. 35462, consente che l'amministrazione possa valutare la possibilità della sua modifica se convenuta con atto di uguale natura posto in essere dalle stesse parti stipulanti il patto originario (accordo del 21 marzo 2005);

Decreta:

Articolo unico

Fermo restante l'ammontare massimo complessivo di spesa, che rimane fissato in 5.980.000 di euro, nel riparto delle risorse complessive destinate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1 del decreto interministeriale n. 35462 del 27 gennaio 2005, non si tiene conto della ripartizione di spesa di 5.300.000 euro e di 680.000 euro rispettivamente fissata per gli interventi previsti dal primo e secondo capoverso dell'articolo stesso.

Roma, 8 giugno 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 338

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

In data 21 marzo 2005, presso la Prefettura di Bergamo alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Roberto Maroni, assistito dalla dott.ssa Matilde Mancini, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore tessile, abbigliamento (con ciò intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda della provincia di Bergamo.

Hanno partecipato:

Regione Lombardia;

Agenzia regionale per il lavoro;

Provincia di Bergamo;

Camera di commercio di Bergamo;

Unione industriali della Provincia di Bergamo;

Apindustria - Bergamo;

Unione artigiani;

Associazione artigiani;

C.N.A.;

C.I.S.L.;

C.G.I.L.;

U.I.L.;

F.E.M.C.A. - C.I.S.L.;

F.I.L.T.E.A. - C.G.I.L.;

U.I.L.T.A. - U.I.L.

Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva settore tessile, abbigliamento (con ciò intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda che continua a colpire le aziende ubicate nella provincia di Bergamo, con pesanti ricadute sull'occupazione;

Considerati gli effetti positivi ai fini della riduzione dell'impatto sociale ed occupazionale della crisi in atto raggiunti nel 2004 con l'estensione della Cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti del settore tessile-abbigliamento-moda, localizzate nella provincia di Bergamo, come da accordo del 28 giugno 2004 tra le medesime parti;

Considerata la necessità di proseguire nell'attuazione del programma di politiche attive del lavoro, in applicazione del «Protocollo d'accordo per la difesa e lo sviluppo dell'occupazione» siglato il 9 febbraio 2004 in sede di Commissione provinciale per le politiche del lavoro, rivolto ai lavoratori coinvolti nella CIGS, attraverso percorsi che accompagnano i lavoratori sia in caso di rientro al lavoro nella medesima unità produttiva sia in quello di collocazione esterna;

Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti ed alle imprese industriali con più di quindici dipendenti che non possono far ricorso agli ammortizzatori in base alla vigente normativa, o della indennità di mobilità ai lavoratori licenziati dalle aziende artigiane ed alle imprese industriali fino a quindici dipendenti.

Le parti concordano quanto segue:

1) il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti (codice Ateco 91, come definito dall'accordo tra le parti sociali del 18 giugno 2004), del settore tessile abbigliamento moda, ubicate nella provincia di Bergamo.

I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni.

2) il trattamento di CIGS previsto al punto 1) può essere concesso a partire dal 1° maggio 2005 e fino al 31 dicembre 2006 e potrà riguardare anche i lavoratori delle imprese industriali con più di quindici dipendenti appartenenti ai settori di cui sopra;

3) può essere erogato il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione attività o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti o dalle imprese industriali con più di quindici dipendenti nel caso in cui l'indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 scada dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005. Ai fini dell'applicazione del presente punto, le imprese che procedono al licenziamento devono appartenere al settore tessile abbigliamento moda.

4) I trattamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro;

5) la distribuzione tra le imprese e tra i lavoratori in mobilità delle risorse di cui al punto 4) avverrà con la flessibilità richiesta dalla situazione occupazionale del territorio bergamasco, fatta salva la priorità accordata alle imprese artigiane ed alle piccole imprese industriali con meno di quindici dipendenti del settore tessile abbigliamento-moda;

6) stante la complessità della situazione occupazionale delle aziende del settore tessile abbigliamento moda che si è sviluppata nel corso dell'anno 2004, gli stessi criteri di distribuzione di cui al punto 3), come già formulati nella nota del 3 novembre 2004 tra provincia di Bergamo, Agenzia regionale del lavoro, C.C.I.A.A. e le parti sociali, si attuano anche alla ripartizione dei fondi complessivamente stanziati (€ 5.980.000) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 gennaio 2005. Conseguentemente le parti firmatarie intendono modificato l'accordo in sede governativa del 28 giugno 2004 nei punti 3), 5) e 7) per quanto attiene al riparto tra le imprese delle risorse finanziarie complessive;

7) al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di CIGS, le imprese richiedenti il trattamento faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o alla provincia di Bergamo ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esame congiunto verrà svolto dalla provincia di Bergamo, con l'assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per il lavoro;

8) le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che procederà, nel limite complessivo di quindici milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate alla regione Lombardia - Direzione generale istruzione, formazione e lavoro e alla provincia di Bergamo. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le istanze relative ai trattamenti di mobilità dovranno essere presentate dagli interessati alla Direzione provinciale del lavoro;

9) l'erogazione del trattamento di CIGS è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa anche se con oneri a carico della regione;

l0) la regione Lombardia e le istituzioni locali si attiveranno per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni previste, nell'accordo del 7 giugno 2004, e nel protocollo del 28 giugno 2004, che, ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, vengono recepite nella presente intesa;

11) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantisce nel limite di quindici milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritiene che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.

Le istituzioni locali e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore tessile-abbigliamento moda, attraverso le azioni concordate in sede locale ed in raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia.

La provincia di Bergamo, in raccordo con le parti sociali, si impegna a potenziare gli impegni di formazione e riqualificazione allo scopo di facilitare il reinserimento dei lavoratori interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, 21 marzo 2005

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE LOMBARDIA
ASSESSORATO FORMAZIONE ISTRUZIONE LAVORO

Protocollo d'intesa
tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia in materia di Politiche Attive per il Lavoro a sostegno della crisi del Settore Tessile in Regione Lombardia

Considerato che

Negli ultimi tre anni in Lombardia si registra una tendenza negativa dei livelli occupazionali del settore tessile, con un numero di cessazioni di rapporti di lavoro superiore al numero di assunzioni del 14% in controtendenza con il comparto manifatturiero;

L'incidenza dei lavoratori del settore tessile sul totale dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità è in media del 26%, e questo dato peggiora in talune province dove tale valore è vicino al 50%;

Confrontando il settore tessile lombardo con il totale delle attività manifatturiere si nota che aumenta ulteriormente la quota di lavoratori del settore stesso presenti nelle liste di mobilità relativamente alle piccole imprese,

La Regione Lombardia si è già attivata sul tema delle crisi del tessile insediando un tavolo di confronto interdirezionale con la partecipazione delle parti sociali;

tra

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali On. Roberto Maroni

e

L'Assessore Regionale alla Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia Alberto Guglielmo

si concorda che:

Le parti, per le proprie rispettive competenze, considerando la situazione descritta in premessa, ritengono necessario attivare una forte azione di presidio sulle crisi occupazionali derivanti dai problemi del tessile in Lombardia.

PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO
Settore V Formazione Professionale, Economia e Lavoro
BERGAMO - Via G. Sora, 4 - Tel 035.387402 - Fax 035.387410
Http://www.provincia.bergamo.it

POLITICHE DEL LAVORO PER IL SETTORE TESSILE IN PROVINCIA DI BERGAMO

L'attuale congiuntura del settore tessile in Provincia di Bergamo richiede una forte integrazione tra i più vari potenziali interventi e strumenti normativi-finanziari, da porre in atto da parte dei vari soggetti economici, sociali, istituzionali e politici.

Premessa indispensabile:

- Forte dialogo tra le Parti Sociali;
- Accordo e collaborazione istituzionale da parte degli Enti locali a garanzia degli interventi;
- Coordinamento istituzionale della Provincia.

Tali premesse sono già operative con il "Protocollo d'accordo" siglato in data 9 febbraio 2004, la conseguente costituzione del "tavolo provinciale per il settore tessile", il verbale per il tessile siglato in data 28 maggio 2004 e la condivisione del presente schema procedurale definito in data 2 giugno 2004 in sede di Commissione Provinciale.

L'intervento finanziario richiesto dalle Parti Sociali al Ministero del Lavoro per l'estensione transitoria della CIGS alle piccole realtà produttive, ha lo scopo di sostenere lo sforzo congiunto per contrastare e sostenere la congiuntura in atto.

1. Regione Lombardia - con l'Agenzia Regionale per il Lavoro – Provincia e Parti Sociali attivano l'**Osservatorio provinciale del tessile**, come previsto nell'accordo sopracitato del 9 Febbraio u.s.. Sono accontonati al proposito risorse pari al 20% del F.N.O. provinciale 2004-2005 (Euro 150.000 circa).

   L'iniziativa si concretizza in un gruppo di lavoro congiunto formato da consulente dell'Agenzia, UPAL (Unità Provinciale per le politiche attive del Lavoro), funzionario provinciale, rappresentanti delle Parti Sociali.
2. Come previsto dal citato verbale del 28 Maggio 2004, le Parti Sociali e la Provincia raccolgono le segnalazioni di difficoltà aziendali.
3. L'Osservatorio analizza la situazione della specifica realtà aziendale e predispone rapporto per la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro.

4. In caso di difficoltà aziendali **non gravi**, l'Osservatorio valuta, se sono necessari, interventi di sostegno.
   - In caso negativo – *di transitoria difficoltà* – l'erogazione degli eventuali ammortizzatori sociali da parte dell'INPS, estesi anche a realtà produttive dell'indotto, viene affiancato con :
     - attivazione di contratti di solidarietà;
     - inserimento dei lavoratori coinvolti in azioni formative presenti nel catalogo provinciale di offerta di formazione professionale.
   - In caso di difficoltà aziendali che necessitino interventi di sostegno, l'Osservatorio, congiuntamente alla Commissione Provinciale, promuove politiche industriali a supporto dell'innovazione (coinvolgendo la Facoltà di Ingegneria Tessile, SERVITEC), richiedendo congiuntamente alle aziende interessate investimenti per l'innovazione. Il F.N.O. provinciale può intervenire a supporto del processo di riconversione riqualificazione del personale dipendente.

   La specifica situazione di difficoltà aziendale non grave, in conclusione, viene sostenuta dalle politiche integrate in un arco di tempo limitato che si prevede possa concludersi con la ripresa del processo produttivo e il rientro in azienda del personale.
5. In caso di aziende, con **difficoltà gravi**, che precludono l'ipotesi di ripresa produttiva nel breve/medio termine, l'Osservatorio e la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro avviano le procedure previste dal citato Protocollo d'accordo provinciale per l'occupazione del 9 febbraio 2004. La procedura si focalizza sui lavoratori:
   - Viene implementato uno strumento informativo a rete che raccoglie e diffonde la scheda professionale dei lavoratori coinvolti;
   - La scheda professionale di ciascun lavoratore viene arricchita di informazioni raccolte in seguito ad azioni orientative/formative finanziate con:
     - Secondo bando regionale orientamento fino al 30 settembre 2004 (azioni residue);
     - F.N.O. provinciale.

     Il risultato atteso è la messa in rete, continua ed aggiornata, delle caratteristiche dei lavoratori in prospettive di matching occupazionale.
   - Per aumentare le possibilità di incontro domanda/offerta di lavoro, la Provincia di Bergamo promuove un bando finanziato dal F.N.O. provinciale per individuare società accreditate di out-placement , con vincolo di effettiva collocazione lavorativa.

- Provincia e Regione cooperano per utilizzare allo scopo:
  - il bando legge 236 a favore delle aziende;
  - il bando regionale orientamento per progetti a carattere di urgenza.

La specifica situazione di grave difficoltà aziendale vede quindi il sostegno delle politiche integrate per il settore tessile, nella prospettiva della tenuta complessiva dell'occupazione nel mercato del lavoro bergamasco.

CONCLUSIONI

L'Osservatorio mensilmente:

- Compila un rapporto sull'andamento complessivo del settore;
- Monitora gli interventi di sostegno erogati dall'INPS;
- Riferisce alla Commissione lo svolgimento di progetti aziendali in atto.

Si caratterizza quindi, come Osservatorio Provinciale Permanente del settore tessile e del suo indotto a sostegno degli investimenti/innovazioni e ristrutturazioni di settore.

La Provincia, a supporto della congiuntura in atto, ricerca nuove strategie per il tessile e fonti ulteriori di finanziamento. Ha presentato al proposito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per l'internazionalizzazione del tessile in America Latina, in particolare in Perù, con il supporto delle locali comunità italiane e in partenariato con aziende bergamasche.

Si valorizzeranno e supporteranno tecnicamente gli interventi a sostegno dell'occupazione del settore tessile lombardo, volti a favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori in difficoltà occupazionale, che verranno promossi in modo concertato fra le istituzioni territoriali competenti in materia di politiche attive per il lavoro e le parti sociali.
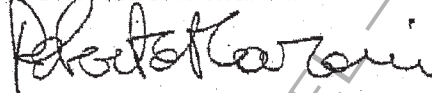
Si valuteranno, in questo ambito, anche le richieste delle istituzioni territoriali che, secondo accordi concertati con le parti sociali, richiederanno interventi straordinari in materia di ammortizzatori sociali al fine di sostenere i livelli occupazionali del settore tessile lombardo. La Regione Lombardia, con il supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, supporterà tecnicamente le Amministrazioni provinciali e le parti sociali interessate.

La Regione Lombardia, con il supporto di assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per Lavoro, istituirà un osservatorio permanente sul settore tessile nella Regione, garantendo semestralmente un rapporto qualitativo e quantitativo delle dinamiche occupazionali del settore.

Le parti si impegnano ad attivare trimestralmente le rispettive strutture tecniche per realizzare, in modo congiunto, approfondimenti tematici in materia di crisi occupazionali e in materia di politiche attive per il lavoro, prioritariamente relativi al settore tessile.
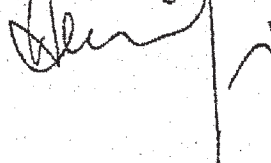
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

On. Roberto Maroni

L'Assessore alla Formazione Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia

Alberto Guglielmo

Milano, 28 giugno 2004

All.: Approfondimento sulla situazione del settore tessile in Regione Lombardia (a cura dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia)

Schema riassuntivo dell'integrazione tra vari interventi in atto

FILTEA

UILTA

Bergamo, 7 giugno '04

05A07547

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'Autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze delle ispezioni effettuate da un funzionario dell'Associazione generale cooperative italiane e della successiva comunicazione ad integrazione dei verbali ispettivi;

Considerato che i provvedimenti di scioglimento non comportano una fase liquidatoria;

Preso atto che le cooperative sono inattive e che non hanno né attività né passività da definire;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «L'Equiseto - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Fazio in data 15 ottobre 1999, repertorio n. 52937, registro delle imprese n. 145104 - Camera di commercio di Reggio Calabria;

società cooperativa «Infonet - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Fazio in data 15 ottobre 1999, repertorio n. 52936, registro delle imprese n. 144944 - Camera di commercio di Reggio Calabria;

società cooperativa «Assistenza Metano - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Fazio in data 15 ottobre 1999, repertorio n. 52940, registro delle imprese n. 144734 - Camera di commercio di Reggio Calabria;

società cooperativa «Ionica Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Locri, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Putortì in data 18 giugno 2001, repertorio n. 693, registro delle imprese n. 148694 - Camera di commercio di Reggio Calabria;

società cooperativa «Ostello per giovani - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Fazio in data 15 ottobre 1999, repertorio n. 52933, registro delle imprese n. 144943 - Camera di commercio di Reggio Calabria;

società cooperativa «La Selvaggina - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Fazio in data 15 ottobre 1999, repertorio n. 52938, registro delle imprese n. 145105 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A07435

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agrumaria - Soc. coop. a r.l.», in Rosarno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'Autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive del 30 novembre 2001;

Cosiderato che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1997;

Preso atto della nota del Ministero delle attività produttive n. 577417 del 26 maggio 2005 che dispone lo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, senza farsi luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Agrumaria - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Pappalardo in data 9 agosto 1990, repertorio n. 1283, registro delle imprese n. 2716 - Tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A07434

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Insieme per - Società cooperativa sociale a r.l.», in Locri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'Autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 29 marzo 2005, effettuata da un revisore dell'A.G.C.I.;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, e che non compie atti di gestione dall'esercizio 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Insieme per - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Locri, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Federico in data 1° agosto 1997, repertorio n. 27269, registro delle imprese n. 145441 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A07433

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Meteora - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 25 giugno 2005;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la cooperativa è inattiva e che non ha depositato alcun bilancio d'esercizio;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Meteora - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Consolato Romano Sergi in data 28 febbraio 2003, repertorio n. 32470, registro delle imprese n. 154695 - Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A07432

DECRETO 7 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coop.va Vittoria - Piccola società cooperativa a r.l.», in Monte San Giovanni Campano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero della lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 giugno 2005 eseguita nei confronti della società cooperativa «Coop.va Vittoria - Piccola società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Vittoria - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Monte San Giovanni Campano, costituita a rogito notaio dott. Labate Roberto in data 19 febbraio 2000 repertorio n. 200291, R.E.A. 131712 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1955/293879 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 luglio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A07423

DECRETO 7 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa mista «Pool 86 a r.l.», in Fondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa mista «Pool 86» a r.l., con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 15 dicembre 1986, repertorio n. 36977, BUSC 2569/224955, codice fiscale n. 01322370592.

Latina, 7 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: RUGGIERO

05A07429

DECRETO 12 luglio 2005.

Conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, a scioglimento senza nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «ICOSER - Impianti costruzioni servizi» a r.l., in Casarano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI LECCE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Considerato che la società cooperativa «ICOSER - Impianti costruzioni servizi» a r.l., con sede legale in Casarano (Lecce), via Ombrione, costituita in data 19 dicembre 1994 con atto a rogito del notaio dott. Aromolo Italo di Casarano (Lecce), R.E.A. n. 178925, fu sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con il decreto ministeriale 15 ottobre 2003 con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore della predetta società ha rassegnato le dimissioni;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - n. 1576032 del 25 marzo 2005, nella quale si evidenzia che relativamente alla cooperativa suddetta sussistono le condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recanti disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa e limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso di istruttoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2005;

Decreta:

La conversione del decreto del Ministero delle attività produttive di scioglimento con liquidatore, a scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della società cooperativa «ICOSER - Impianti costruzioni servizi» a r.l., con sede legale in Casarano (Lecce), via Ombrione, costituita in data 19 dicembre 1994 con atto a rogito del notaio dott. Aromolo Italo di Casarano (Lecce), R.E.A. n. 178925.

Lecce, 12 luglio 2005

Il dirigente: D'ORIA

05A07431

DECRETO 13 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Arcadia Coop. Agricola Soc. Coop. a r.l.», in Massafra.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 25 gennaio 2005 e quello al 31 agosto 2004;

ha compiuto atti di gestione fino al 1989;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005;

Decreta:

La Società cooperativa «Arcadia Coop. Agricola soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra, posizione BUSC n. 1567/200372, costituita per rogito notaio dott. Angelo Raffaele Quaranta di Taranto in data 5 agosto 1983, repertorio n. 1207, raccolta n. 478, codice fiscale n. 00885930735, omologato dal tribunale di Taranto in data 20 settembre 1983, REA n. 80667, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 13 luglio 2005

Il dirigente: LIPPOLIS

05A07428

DECRETO 13 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Eurocoop soc. coop. a r.l.», in Mottola.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 8 agosto 2002 e quello al 31 dicembre 2001;

non ha mai compiuto atti di gestione fin dalla data di costituzione;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005;

Decreta:

La Società cooperativa «Eurocoop Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Mottola, posizione BUSC n. 2539/282676, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cioffi di Mottola in data 1° luglio 1997, repertorio n. 22304, raccolta n. 5594, codice fiscale n. 02165990736, omologato dal tribunale di Taranto in data 1° ottobre 1997, REA n. 126973, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 13 luglio 2005

Il dirigente: LIPPOLIS

05A07427

DECRETO 13 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Satirya Centro di turismo sociale Soc. Coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 29 giugno 1985 e quello al 31 dicembre 1984;

ha operato nell'ordinaria amministrazione sino al 1984;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005;

Decreta:

La Società cooperativa «Satirya Centro di turismo sociale Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 1360/177600, costituita per rogito notaio dott. Marco Monti di Lizzano in data 22 maggio 1980, repertorio n. 345, raccolta n. 117, codice fiscale n. 90002570738, omologato dal tribunale di Taranto in data 23 giugno 1980, REA n. 70435, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 13 luglio 2005

Il dirigente: LIPPOLIS

05A07426

DECRETO 13 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Valentino Event's Soc. Coop. a r.l.», in Castellaneta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai presentato bilanci d'esercizio dalla sua costituzione;

non ha mai svolto alcuna attività prevista dall'oggetto sociale;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Valentino Event's Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Castellaneta (Taranto), posizione BUSC n. 3174, costituita per rogito notaio dott. Marco Monti di Laterza in data 29 giugno 2001, repertorio n. 7691, raccolta n. 2155, codice fiscale n. 90128380731, omologato dal tribunale di Taranto, REA n. 141389 è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 13 luglio 2005

Il dirigente: LIPPOLIS

05A07425

DECRETO 14 luglio 2005.

Nomina dei funzionari in seno alla commissione provinciale di certificazione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto il proprio decreto di costituzione della commissione provinciale di certificazione e le successive modifiche;

Vista la nota della direzione provinciale I.N.P.S. dell'8 u.s. che ridefinisce la rappresentanza dell'Istituto nell'organo collegiale;

Decreta:

La sede provinciale dell'I.N.P.S. nella commissione provinciale di certificazione istituita ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 è rappresentata dai seguenti funzionari di vigilanza:

sig. Olivieri Oliviero - titolare;

sig. Minto Antonio - sostituto permanente.

Venezia, 14 luglio 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A07546

DECRETO 14 luglio 2005

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla I Commissione di conciliazione di Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto n. 10 del 18 gennaio 1997 con cui si è provveduto alla nomina del sig. Servello Massimo quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I Commissione di conciliazione di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 13 aprile 2005 con cui il sig. Servello Massimo rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 7 luglio 2005 prot. n. 857/dc con cui la UIL di Roma e del Lazio comunica la sostituzione del sig. Servello Massimo con la sig.a Paulina Murgulet quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I Commissione di conciliazione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della Commissione stessa;

Decreta:

La sig.a Paulina Murgulet, domiciliata per la carica presso la UIL di Roma e del Lazio - via Cavour n. 108 - 00184 Roma - tel. 06.481661 - fax 06.4827250 - e mail urlazio@uil.it, viene nominata membro efettivo in sostituzione del sig. Servello Massimo, in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla I Commissione di conciliazione di Roma.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore provinciale: CELA

05A07544

DECRETO 15 luglio 2005.

Annullamento del decreto del 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Giovani per il 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata», in Ceraso.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'Autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Emesso il decreto direttoriale n. 132 del 22 dicembre 2004 di scioglimento di n. 100 società cooperative per le quali fu accertata la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del c.c.;

Constatato, in sede di riesame, che la cooperativa «Giovani per il 2000» ha depositato il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2003 e che, pertanto, per la stessa non ricorrevano gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento;

Ravvisati, in sede di autotutela, gli estremi dell'illegittimità del suddetto provvedimento relativamente al punto di riferimento alla cooperativa «Giovani per il 2000» con sede in Ceraso, codice fiscale 02379680651;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale n. 132 del 22 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2005, nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Giovani per il 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ceraso, costituita in data 4 maggio 1987 - BUSC 4497.

Salerno, 15 luglio 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A07539

DECRETO 15 luglio 2005.

Annullamento del decreto del 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Europa 83 - società cooperativa a responsabilità limitata», in Albanella.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
SI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'Autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Emesso il decreto direttoriale n. 132 del 22 dicembre 2004 di scioglimento di n. 100 società cooperative per le quali fu accertata la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del c.c.;

Constatato, in sede di riesame, che la cooperativa «Europa 83» ha depositato il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2003 e che, pertanto, per la stessa non ricorrevano gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento;

Ravvisati, in sede di autotutela, gli estremi dell'illegittimità del suddetto provvedimento relativamente al punto di riferimento alla cooperativa «Europa 83» con sede in Albanella, codice fiscale 01886610656;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale n. 132 del 22 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2005, nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Europa 83 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albanella, costituita in data 11 maggio 1983 - BUSC 3555.

Salerno, 15 luglio 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A07540

DECRETO 15 luglio 2005.

Annullamento del decreto del 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «San Pietro società cooperativa a responsabilità limitata», in Nocera Superiore.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'Autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Emesso il decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004 di scioglimento di n. 100 società cooperative per le quali fu accertata la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del c.c.;

Constatato, in sede di riesame, che la cooperativa «San Pietro» ha depositato il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2003 e che, pertanto, per la stessa non ricorrevano gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento;

Ravvisati, in sede di autotutela, gli estremi dell'illegittimità del suddetto provvedimento relativamente al punto di riferimento alla cooperativa «San Pietro», con sede in Nocera Superiore, codice fiscale 02645310653;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005, nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «San Pietro - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nocera Superiore, costituita in data 11 ottobre 1978 - BUSC 2403.

Salerno, 15 luglio 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A07541

DECRETO 15 luglio 2005.

Annullamento del decreto del 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Espropriati comparto Z1 - società cooperativa a responsabilità limitata», in Cava de' Tirreni.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'Autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Emesso il decreto direttoriale n. 132 del 22 dicembre 2004 di scioglimento di n. l00 società cooperative per le quali fu accertata la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del c.c.;

Constatato, in sede di riesame, che la cooperativa «Espropriati comparto Z1» ha depositato il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2003 e che, pertanto, per la stessa non ricorrevano gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento;

Ravvisati, in sede di autotutela, gli estremi dell'illegittimità del suddetto provvedimento relativamente al punto di riferimento alla cooperativa «Espropriati comparto Z1» con sede in Cava de' Tirreni, codice fiscale 01886610656;

Decreta

l'annullamento del decreto direttoriale n. 132 del 22 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2005, nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Espropriati comparto Z1 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita in data 28 febbraio 1979 - BUSC 2492.

Salerno, 15 luglio 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A07542

DECRETO 15 luglio 2005.

Conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza nomina di commissario liquidatore per la società cooperativa «Assunta - società cooperativa a responsabilità limitata», in Montecorice.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale dei 7 agosto 2003 con il quale è stata sciolta la società cooperativa «Assunta», con sede in Montecorice, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota n. 1576035 del 25 marzo 2005 con la quale la direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV - U.O. scioglimenti d'Autorità 2545/XVII, comunica che: «a seguito delle dimissioni del commissario liquidatore, si è proceduto ad un più approfondito esame del carteggio della cooperativa, oggetto del provvedimento; tenuto conto del tempo ormai trascorso dal deposito dell'ultimo bilancio di esercizio - relativo all'anno 1998 - si ritiene, pertanto, che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 marzo 2003, soprattutto considerata la vetustà delle poste in bilancio in esso contenute che sono da considerarsi estinte» ed in prosieguo «si dispone, affinché questa direzione provinciale provveda alla conversione del relativo decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal ministero delle attività produttive in data 7 agosto 2003 a scioglimento senza liquidatore ai sensi dei citati decreti ministeriali 17 luglio 2003»;

Decreta

la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal ministero delle attività produttive in data 7 agosto 2003, in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per la società cooperativa sotto elencata:

1) Società cooperativa «Assunta - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Montecorice costituita per rogito Notar Antonia Angrisani in data 13 marzo 1986 - rep. 7007 - reg. soc. Tribunale di Salerno - BUSC 4184;

Salerno, 15 luglio 2005

Il dirigente del servizio: BIONDI

05A07543

DECRETO 20 luglio 2005.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunita, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto del Presidente del 12 aprile 2005, con il quale il Presidente della provincia di Ferrara designa l'avv. Rita Mazzanti e la sig.ra Maria Assunta Serenari, rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Rita Mazzanti e della sig.ra Maria Assunta Serenari, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale di concertazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Ferrara;

Decreta:

L'avv. Rita Mazzanti e la sig.ra Maria Assunta Serenari, sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro delle pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATI

CURRICULUM VITAE

AGGIORNAMENTO DEL CURRICULUM VITAE PRESENTATO IN DATA 11/12/2000

Rita Mazzanti
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

TITOLI DI STUDIO

Diploma di scuola media superiore

Maturità classica conseguita presso :
Liceo Classico " Ludovico Ariosto " di Ferrara, anno scolastico 1983/1984, con la votazione di

Diploma di Laurea

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 19 Marzo 1991 presso l'Università degli Studi di Ferrara con il punteggio di , discutendo la tesi in diritto del lavoro "Il Pubblico Impiego tra legge quadro e piena contrattualizzazione", Relatore Prof. Gianguido Balandi.
Iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Ferrara.

Ruoli di rappresentanza in Organismi o cariche direttive

- novembre 1995: viene nominata Consigliera di Parità supplente della Provincia di Ferrara;
- anno 2000: entra a far parte del Direttivo e della Segreteria della Federconsumatori di Ferrara;
- anno 2000: componente della Consulta Giuridica della Regione Emilia Romagna della Federconsumatori;
- 16 dicembre 2000: viene designata Consigliera effettiva della Provincia di Ferrara;
- viene nominata Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Ferrara con Decreto Ministeriale del 6/4/2001;
- Componente effettiva della Commissione di Concertazione della Provincia di Ferrara;
- Componente della Rete Regionale delle Consigliere di Parità;
- Componente della Rete Nazionale della Consigliere di Parità;
- Invitata permanente ai lavori Commissione Provinciale per le Pari opportunità;
- componente, nell'ambito della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità, del Gruppo di Lavoro "Evoluzione del Mercato del Lavoro; nuove tipologie lavorative".

ESPERIENZE IN MATERIA DI LAVORO FEMMINILE E DI NORMATIVE SULLA PARITA' E SULLA PARI OPPORTUNITA' NONCHE' DI MERCATO DEL LAVORO

Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto, con il Ministro per le Pari Opportunità, del 6/4/2001 viene nominata Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Ferrara.

Dalla predetta data svolge le funzioni di Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Ferrara; in relazione all'attività svolta si allegano i rapporti annuali presentati ai sensi dell'art. 3, 5° comma del Decreto Legislativo n. 196 del 23 maggio 2000 per gli anni 2001; 2002; 2003 e 2004.

Nel corso del mandato la Consigliera ha partecipato, tra gli altri, ai seguenti incontri, convegni e seminari:

- partecipa al Convegno conclusivo del Progetto Europeo: Family Work Reconciliation and good practices in the enterprises: "Armonizzazione Famiglia e Lavoro Pratiche di Flessibilità positiva nelle imprese, organizzato dalla Provincia di Bologna;
- partecipazione all'Assemblea Provinciale UDI di Ferrara anno 2001;
- partecipa all'incontro di presentazione dell'accordo tra Regione, Uffici Scolastici Regionali dell'Emilia Romagna, le Province e i Comuni per il coordinamento ed il governo integrato dell'istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro;
- partecipa all'Assemblea annuale UDI anno 2002;
- partecipa all'incontro "Verso l'altra al femminile" di presentazione dell'attività svolta dal Centro Donne e Giustizia di Ferrara;
- partecipa al Convegno La Casa sul Filo: "Identità Differenza e Relazione di Genere un cd rom per la scuola" promosso dal Centro Donne e Giustizia di Ferrara e dalla Regione Emilia Romagna;
- partecipa al Seminario "Le Azioni Positive: opportunità e finanziamenti con la legge 125/1991 e programma obiettivo 2002", organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Comitato nazionale di parità;
- partecipa al Seminario organizzato dalla Provincia di Ferrara, Osservatorio sull'immigrazione: "L'Immigrazione a Ferrara: 2° rapporto sull'immigrazione in Provincia di Ferrara";
- partecipa al Forum Provinciale per le Pari Opportunità sul tema: "Donne e rappresentanza";
- partecipa al Seminario di presentazione dei risultati del Progetto DIDONE (Donne Inca che determinano una organizzazione nuova in Europa) FSE realizzato da ECAP Emilia Romagna SCARL;
- partecipa all'Assemblea annuale dell'UDI (anno 2003);
- partecipa a due seminari organizzati dalla Provincia di Ferrara in tema di donne e rappresentanza nelle amministrazioni locali;
- partecipa al Forum provinciale per le Pari Opportunità sul tema: "Le donne e la politica, le politiche per le donne";
- partecipa all'incontro di presentazione del Laboratorio Donna;
- partecipa alla Conferenza stampa, organizzata unitamente all'Assessora alle Pari Opportunità, in tema di finanziamenti ex L. 125/1991 e art. 9 L. 53/2000;
- partecipa all'incontro di studio e discussione "Una nuova stagione per le pari opportunità" promosso dalla Consigliera Regionale di Parità della Toscana;
- partecipa, in qualità di relatrice, all'incontro-conferenza presso il Liceo G. Cevolani di Cento organizzato nell'ambito del progetto: "Idea Donna il viaggio nel mondo della scuola";
- partecipa all'incontro di studio "La riforma del Pubblico Impiego" organizzato dall'Ufficio del Referente per la Formazione decentrata presso la Corte d'Appello di Bologna;
- partecipa al seminario organizzato dalla Regione Emilia Romagna sul tema: "Politiche di conciliazione nell'organizzazione e nella cura dei servizi;
- partecipa all'Assemblea provinciale UDI di Ferrara;
- partecipa alla conferenza di chiusura del progetto AFEM, partner la Provincia di Ferrara: "Conciliazione famiglia e Lavoro per gli uomini e per le donne: dal diritto alla pratica";
- partecipa al convegno: "Sguardi differenti nella politica", organizzato dalla Regione Emilia Romagna;
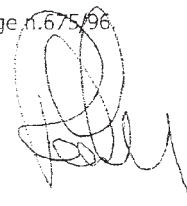
- partecipa al convegno "Il silenzio prende voce. La presenza delle donne nel Consiglio comunale e nel Consiglio provinciale di Ferrara;
- partecipa alla conferenza "Violenza di genere e diritto di asilo" presso l'Università degli Studi di Ferrara;
- partecipa al convegno: "Riforma del mercato del Lavoro: riflessi sull'occupazione femminile";
- partecipa al convegno organizzato dalle Consigliere di parità della provincia di Modena sul tema "Mobbing: aspetti giuridici e psico sociale del fenomeno";
- partecipa all'incontro di presentazione del rapporto biennale 2000-2001 ex art. 9 L. 125/1991 organizzato dalla Regione Emilia Romagna e dall'Ufficio della Consigliera Regionale;
- partecipa in qualità di relatrice all'incontro sul "Mobbing e differenze di genere" organizzato dall'Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento Scienze Giuridiche in collaborazione con il Centro Donne e Giustizia di Ferrara;
- partecipa al seminario di studi organizzato dal Comune di Ferrara sul tema: "Prendersi cura delle Famiglie: dal progetto comunale Famiglia alla ricerca sugli scambi di aiuto tra famiglia e generazioni;
- partecipa al seminario di studi: "Dalla conquista del voto alla parità salariale" organizzato dallo SPI Cgil, Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e dall'Archivio Storico dell'UDI;
- partecipa all'iniziativa sul tema "Violenza al corpo, violenza del diritto", organizzato dal Comune di Ferrara e dall'Università degli Studi di Ferrara, facoltà di Giurisprudenza;
- partecipa all'Assemblea annuale del Comitato Impresa Donna Regionale della CNA;
- partecipa, in qualità di relatrice, all'incontro "Lavoro e diritti dopo la Riforma del mercato del lavoro attuata con il D.Lvo n. 276/2003 " organizzato dall'Ufficio del Referente per la formazione decentrata dei Magistrati della Corte d'Appello di Bologna;
- partecipa al seminario-corso di formazione organizzato dall'ISFOL sulle seguenti tematiche: legislazione nazionale e comunitaria sul mercato del lavoro, lavoro femminile, parità e pari opportunità: la riforma del mercato del lavoro e i decreti di attuazione – Azioni Positive", tenutosi a Bologna e Roma;
- partecipazione all'incontro di presentazione dei risultati del Progetto "Idea Donna, il viaggio nel mondo della scuola" realizzato dal Liceo Cevolani di Cento;
- partecipa all'incontro sul tema: "La prevenzione della depressione: cosa fare per le donne?", organizzato dal Dipartimento Salute Mentale Azienda USL di Ferrara;
- partecipa al convegno "Flessibilità e gestione innovativa del mercato del lavoro: le nuove frontiere dopo la Riforma Biagi", organizzato dalla CNA di Ferrara;
- partecipa all'incontro di studio : "L'attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie contro la discriminazione" organizzato dall'Ufficio del referente per la formazione decentrata presso la Corte d'Appello di Bologna;
- partecipa in qualità di relatrice al Workshop: "Legge 53/2000: azioni positive per la conciliazione dei tempi. Risultati attuali e prospettive future", organizzato da Talete scarl nell'ambito del Progetto integrato "DonneIn: modello di crescita professionale per le donne";
- partecipa al convegno: "Il talento delle donne" organizzato dalla CNA di Ferrara;
- partecipa al workshop: "Donne, tempi della città, mobilità sostenibile", organizzato dal Comune di Ferrara, nell'ambito delle iniziative dedicate alla Settimana Europea della Mobilità;
- partecipa al convegno: "Il lavoro delle donne in Emilia Romagna: quali prospettive", organizzato dall'Ufficio delle Consigliere di parità Regionali;
- partecipa all'Assemblea provinciale UDI Ferrara (anno 2005);
- partecipa al seminario conclusivo dell'iniziativa comunitaria EQUAL: "Donne e Lavoro: percorsi di carriera ed armonizzazione con la vita famigliare", "Investo su di me e sulle mie competenze: idee, progetti e proposte per lavorare e vivere meglio" organizzato da Talete scarl;
- partecipa all'udienza conoscitiva indetta dalla Commissione "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro" del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna" sul progetto di legge regionale "Norme per la promozione dell'Occupazione";
- partecipa all'incontro di presentazione dell'indagine sull'esito occupazionale dei Diplomati, organizzato dalla Provincia di Ferrara;
- partecipa, anche in qualità di relatrice, agli incontri organizzati dall'UDI di Ferrara sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dopo al Riforma Biagi;

- partecipa al seminario di approfondimento relativo alla progettazione di azioni relative all'art. 9 Legge 53/2000, organizzato da Talete scarl, Ente gestore del progetto Integrato "DonneIn: modello di crescita professionale per le donne";
- partecipa al cerimoniale del Presidente del Repubblica presso il Quirinale in occasione della giornata internazionale della donna;
- partecipa, in qualità di relatrice, al seminario di approfondimento "Incentivi per l'assunzione di lavoratrici subordinate: una panoramica dalla L. 30/2003 alla L. 53/2000"; organizzato da Talete scarl di Ferrara nell'ambito del progetto Integrato "DonneIn: modello di crescita professionale per le donne";
- partecipa al convegno: "L'introduzione di strumenti di Gender Auditing nella Regione Emilia Romagna per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche di genere", organizzato dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Politiche di pari opportunità;
- partecipa all'incontro organizzato dal Comune di Ferrara sulla "Parità dei sessi nella rappresentanza politica a due anni dalla riforma dell'art. 51 della Costituzione";
- unitamente alla Consigliera di Parità suppiente ha curato la prefazione della pubblicazione: "Le donne verso il cambiamento" Ed. Talete, 2004 Ferrara;
- ha elaborato una relazione sulla legislazione italiana inerente i temi delle pari opportunità e della conciliazione famigliare e lavorativa in occasione del IV seminario di Arbores – Uomini e Donne. Conciliazione famigliare e lavorativa dalla Teoria alla Pratica, tenutosi a Benevento;
- ha svolto attività di docenza in materia di pari opportunità su incarico del Consorzio Provinciale Formazione di Ferrara;
- ha svolto attività di docenza su incarico dell'Istituto Don Calabria Città del Ragazzo di Ferrara nell'ambito del corso di formazione: La formazione può fare la differenza, occupandosi delle pari opportunità e della figura e funzioni della Consigliera di Parità;
- ha svolto attività di docenza su incarico del Centro di Formazione Professionale "San Giuseppe " di Cesta, Ferrara, nell'ambito del corso di formazione per operatore meccanico in officina, occupandosi delle pari opportunità;
- nell'ambito del progetto LICIA (ECAP Emilia Romagna) ha svolto attività di docenza in tema di pari opportunità presso i Centri per l'Impiego di Codigoro e Ferrara;
- è intervenuta nell'ambito dell'insegnamento del Mercato del Lavoro e pari opportunità: leggi normative, applicazioni del Master in Studi di genere e Politiche di Pari Opportunità, attivato presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per l'anno accademico 2003/2004 approfondendo, nell'arco di due giornate, la legge n. 30/2003, il tema del nuovo panorama del lavoro in un'ottica di genere.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nell'ambito della propria attività di avvocato, anche giuslavorista, ha continuato ad occuparsi e ad approfondire tematiche attinenti il mercato del lavoro, il lavoro femminile e le discriminazioni di genere, tenendosi costantemente aggiornata sui predetti temi (leggi, decreti legislativi e ministeriali, direttive europee, circolari, dottrina e giurisprudenza etc.).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza alla legge n.675/96.

MARIA ASSUNTA SERENARI - CURRICULUM VITAE
IN AGGIORNAMETO AL PRECEDENTE CURRICULUM DEL 06.12.2000 ALLEGATO

STUDI

Consegue Diploma Universitario di Servizio Sociale con indirizzo orientato all'organizzazione e pianificazione dei servizi territoriali - votazione

1977/1979

Partecipa a ricerche e studi per l'Istituto Cattaneo e per la Casa Editrice Il Mulino

1979 al 2005

Partecipa a vari corsi di aggiornamento e formazione, stage e seminari inerenti tematiche connesse con le pari opportunità, le politiche sociali, l'organizzazione e il mercato del lavoro, l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati, l'organizzazione dei servizi pubblici e privati, la povertà e l'esclusione sociale.

Iscritta all'Albo dell'Ordine Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna: specialista -Sezione A - N°843

Ruoli di rappresentanza in organismi o cariche direttive

- 1991/2005 CGIL di Bologna:
  - 1991/2005 Membro del Direttivo della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna
  - 1999/2005 Membro del Direttivo Auser di Bologna
  - 2002/2005 Membro del Direttivo SPI CGIL di Bologna
  - 2001/2005Componente del Coordinamento donne-Politiche di genere della CDLM di Bologna
- 1999/2005 Componente del Consiglio di rappresentanza della Consulta permanente cittadina contro l'esclusione sociale del Comune di Bologna
- 2001/2005 è nominata ai sensi dell'art. 2 del DLGS N. 196/2000 Consigliera di Parità supplente della Provincia di Ferrara, designata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, decorrenza 6 aprile 2001/ 6 aprile 2005.
- 2001/2005 Componente della Rete Regionale delle Consigliere di parità – Regione Emilia Romagna
- 2001/2005 Componente Commissione tripartita di concertazione della Provincia di Ferrara
- 2003/2005 Componente la Rete Nazionale delle Consigliere di Parità - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
- 2004/2005 Componente per il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione di lavoro Nazionale - "Proposte di integrazioni e modifiche al D.L.vo n. 196/2000"

ESPERIENZA IN MATERIA DI LAVORO FEMMINILE, DI NORMATIVE SULLA PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NONCHÈ DI MERCATO DEL LAVORO

06.04.2001 **E' nominata, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo N.196/2000, Consigliera di Parità supplente della Provincia di Ferrara, designata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, decorrenza 6 aprile 2001**

decorrenza 06.04.2001/ 06.04.05

Svolge la funzione di Consigliera di parità Supplente della Provincia di Ferrara di cui si allegano i Rapporti sull'attività svolta ai sensi del ex art. 3, 5° comma, D.L.vo del 23 maggio 2000 n. 196:

Rapporto 2001
Rapporto 2002
Rapporto 2003
Rapporto 2004

2001

- Partecipa al convegno "Armonizzazione Famiglia e Lavoro. Pratiche di Flessibilità positiva nelle Imprese Famiglia e lavoro" organizzato dalla Provincia di Bologna – Assessorato Pari Opportunità. 21/22 .06.2001
- Frequenta (da ottobre a dicembre 2001con cadenza settimanale) il corso di formazione/aggiornamento indirizzato alla Rete delle Consigliere di Parità della Regione Emilia Romagna sulle funzioni e sul ruolo della Consigliera di Parità - Dlvo.196/2000, organizzato dalla Consigliera di Parità Regionale e dall' Assessorato Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna, gestito dal Centro Documentazione Donna di Modena.

2002/2004

- Partecipa all' Iniziativa Equal - Emilia Romagna FASE 1: *"Donne e lavoro percorsi di carriera e armonizzazione con la vita familiare", Talete, Ferrara (2002/2004)*
- Componente, per il progetto *"Licia"* su pari opportunità e differenza di genere, del Comitato di progetto - titolare ECAP Emilia Romagna (2002/2004)
- Partecipa all'iniziativa organizzata dalla Regione Emilia Romagna "Donne e tecnologia per l'occupazione" Progetto Dote FSE PON Ob.3 (15.05.03)
- Partecipa al convegno "Azioni positive per la flessibilità e la Conciliazione L.53/2000 art. 9: istruzioni per l'uso" organizzato dalla Regione Emilia Romagna, presiede Dott.ssa Bosi, relaziona, per Ministero del Lavoro e Pari Opportunità, Dott.ssa Lea Battistoni (21.05.03)
- Conferenza stampa indetta dall'Assessore Adriana Lodi e dalle Consigliere di Parità della provincia di Ferrara su "Ruolo della Consigliera di parità – Le opportunità della legge.53 - art. 9 e della l. 125" sala del Consiglio Provinciale di Ferrara(30.09.03)
- Partecipa al convegno "Lavoro e conciliazione" organizzato dalla Regione E.Romagna presiede Dott.ssa Bosi (02.12.03)
- Partecipa al seminario su "Riforma del mercato del lavoro e donne . Legge 848 e Legge.53 e sua applicazione" presso CDLM di Bologna - relatrice Dott.ssa Donata Gottardi (04.03.2003)
- Partecipa al convegno "Famiglia conciliazione" - Regione Emilia Romagna Assessorato Pari Opportunità - relatrice Chiara Saraceno
- Partecipa al convegno "Mercato del lavoro femminile" Regione Emilia Romagna – Assessorato Pari Opportunità
- Partecipa al Seminario tecnico" Tra lavoro e cura: proposte per un sistema di Governo" Assessorato alle Pari Opportunità - Regione Emilia Romagna
- Partecipa al convegno su Legge 53 art. 9 organizzato dalla Camera di Commercio Bologna
- Partecipa al Seminario sul "Mobbing" organizzato dalla Camera del lavoro di Bologna
- Partecipa alla giornata formativa "Donna: lavoro, parità" Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Roma 4 marzo 2004
- Frequenta il corso di studio sulle seguenti tematiche organizzato dall'ISFOL, Area Mercato del Lavoro, su: legislazione nazionale e comunitaria sul mercato del lavoro, lavoro femminile, parità e pari opportunità: la riforma del mercato del lavoro di parità e pari opportunità: la riforma del mercato del lavoro e i decreti di attuazione – relatrice Dr.ssa A. Rivara; Orientamento al ruolo: gestione fondi consigliera e ripartizione – relatrice Dr.ssa M. La Salandra; Azioni Positive – relatrice Dr.ssa M. La Salandra 18-19-maggio 2004
- Frequenta il corso di formazione ISFOL: "Legislazione nazionale e comunitaria sul mercato del lavoro, lavoro femminile, parità e pari opportunità: la riforma del mercato del lavoro e i decreti di attuazione, - Azioni Positive" Bologna-Roma - setembre- novembre 2004
- Partecipa all'audizione sulla legge regionale "Norme per la promozione dell'Occupazione" – Regione Emilia Romagna

- Partecipa al Convegno: "Allenza per il lavoro" promosso dagli Assessori al Lavoro delle Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, dalle Province Autonome di Bolzano e di Trento. Bologna - 6 dicembre 2004
- Consulente esperta nel progetto "MACONDO-Dalla discriminazione istituzionale alle pari opportunità"rif.P.A.0525/2002 Enaip Emilia Romagna
- Docente corso di formazione Centro Accoglienza La Rupe su "Donne e mercato del lavoro" Rif. P.A. 0193/Bo Ob.3 E1 anno 2003 (dicembre 2004)

2005

- Docente corso di formazione per formatori Centro Accoglienza La Rupe – Sasso Marconi su:
- 1)*Riforma del Mercato del Lavoro. Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali: legge delega 30/2003 in materia di occupazione e di mercato del lavoro (Legge Biagi). Decreto legislativo 276/2003, attuazione della legge delega e normativa correlata: 2) Contrattazione con aziende e soggetti istituzionali.*
- Relatore al seminario "Le trasformazioni della società civile dalla prospettiva delle politiche sociali: e le donne?" al convegno *"Trasformazioni della societa' civile: cosa accade alle donne?nuove idee e nuovi approcci tra societa', politica e economia"* Progetto GRADUS. Gender and Decision Making. Step and Stairs in Civic Society (Programma relativo alla strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini 2001-2005 (DG Employment and Social Affairs – Equal Opportunities)) nel (25.26/02.05)
- Conduttrice sessione "*Concordanze e differenze*" del workshop "L'orientamento: misura delle politiche attive al lavoro". presso EnAIP Emilia Romagna, in via Amendola 17 a Bologna "(08.02.2005)
- Coordinatrice progetto "*SIID Servizio Itinerante Inserimento Donna*" FSE Ob.3 Misura E1 Regione Emilia Romagna 2004 per EnAIP Emilia Romagna
- Partecipa al cerimoniale del Presidente della Repubblica presso il Quirinale in onore alla giornata della donna - 08.03.05

ESPERIENZE DI LAVORO

2001/2005 è responsabile del Centro contro l'esclusione sociale della Camera del lavoro di Bologna e in funzione al ruolo ricoperto programma, attiva, coordina, presiede iniziative ed eventi con particolare attenzione al mercato del lavoro per le fasce deboli, alla pari opportunità, alla non discriminazione e all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

2001/ 2002

- È componente del comitato di ricerca "Salute ed esclusione sociale" - Regione Emilia Romagna, Assessorato Sanità determinazione 006203
- Cura la ricerca azione in ambito regionale sul tema "Lavoro e formazione nelle carceri della Regione Emilia Romagna" per l'Associazione Alinrete di Bologna (titolare del progetto ENAIP Regione Emilia Romagna Progetto Ob.3 Regione Emilia Romagna *"In Out Network Regionale Solidarietà e lavoro "* 2001/2002 di cui pubblicazione (a cura di Francesca Grande e Maria Assunta Serenari) "IN-OUT: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000". Ed. Franco Angeli, 2002- Collana Politiche e servizi sociali.
- Consulente editing del Comune di Bologna settembre 2001/maggio2002 Biblioteca Multimediale Sala Borsa nel progetto "*Yuong Lit*"creazione di una rivista on line www.young-lit.net. di critica letteraria per giovani ragazze e ragazzi i cui redattori sono stati giovani ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni - UE Commissione Cultura Programma Cultura 2000 selezionato per il Programma Cultura 2001, capofila del progetto: Comune di Bologna, partner: Svezia, Norvegia e Inghilterra.

2002/2003

- Consulente per L'Associazione culturale Alinrete di Bologna: coordina la mappatura della rete esistente nella regione Emilia Romagna su *"Integrazione socio lavorativa delle/dei /detenute/i attori significativi della Regione Emilio Romagna" Progetto Change*. titolare Enaip Regione Emilia Romagna - FSE

Ob.3 /2001, di cui pubblicazione a cura Maria Assunta Serenari "Change. Reti territoriali: risorse e servizi per detenuti/e" 2002 /EnAIP Emilia Romagna

- Componente comitato scientifico, supervisone equipe progetto e consulente esperta sull'esclusione sociale adulti nell'ambito del progetto *"Percorsi di mediazione pedagogica"* Rif.PA N° 0562/RER/01 FSE Ob.3 2001 per l'EnAIP Regione Emilia Romagna.

2003

- Consulente Coordinatore per la Coop. Sociale l'Ulivo di Bologna per il progetto selezionato al bando NOI CON 2002: *Riciclo e beni durevoli: una professionalità per l'ecocompatibilità* di del quale segue il mandrinaggio, la diffusione e l'implementazione della nuova Cooperativa sociale "Fare Mondi".
- Consulente per la progettazione dell'Associazione Culturale Hamelin di Bologna: *"Le Citta' disegnate -Laboratori di fumetto sui paesaggi culturali europei" invito a presentare progetti per il 2004* - Commissione UE Cultura Programma Cultura 2000 - Bando di gara - Linea di Bilancio B3-2008;
- Progettista e responsabile valutazione e monitoraggio per i progetti: "Il teatro dell'Inclusione" e "Formarsi Inrete" per ASVO di Bologna selezionati al bando CSV della Provincia di Bologna 2003/2004
- Progettista per l'Associazione Nuovamente del progetto selezionato dalla Regione Emilia Romagna - bando giovani 2003 dal titolo "Io progetto: La partecipazione dei giovani alla cittadinanza"

2003/2004

- Consulente - esperta di progettazione sociale per il Consorzio SIC - Consorzio di Iniziativa Sociali Coop. Soc. S.c.a.r.l. - di Bologna per *"l'Agenzia di negoziazione sociale"* Iniziativa Comunitaria Equal IT G EMI 0008
- Componente del Comitato di pilotaggio dei progetti: *La Vita di Giorno e Dalle periferie al centro* selezionati al bando CSV della Provincia di Bologna 2003/2004

2004

- Progettista per l'Altercoop e CSAPSA del progetto selezionato NOICON 2004 *"Cataloghi"*
- Progettista per la Coop. La Strada del progetto selezionato NOICON 2004 *"LaStradaInformatica*
- Progettista per la Coop Fare Mondi del progetto *"Fare Mondi 2"* selezionato al bando NOICON 2004 FSE *Sovvenzione Globale 2004*
- Progettista per EnAIP Bologna del progetto "Io Esco con il mentor"selezionato al bando FSE della Provincia di Bologna 2004
- Progettista per il progetto FSE Ob.3 Misura E1 Regione Emilia Romagna 2004 "SIID. Servizio Itinerante Inserimento Donna "
- Consulente per il SIC – Consorzio di iniziative sociali – per il coordinamento e per la progettazione sociale del progetto *Riqualificazione del Parco Agucchi-Bertalia* - nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal, progetto PORTICI
- Consulente per il SIC – Consorzio di iniziative sociali – per la progettazione sociale del progetto *MiniMarket Etico* - nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal, progetto PORTICI
- Coordinatore del progetto "Io Esco con il mentor" per l'EnAIP di Bologna - FSE - Provincia di Bologna, 2004. Decorrenza - novembre 2004-giugno 2005

2005

- Progettista del progetto "A Scuola con Piazza Grande", proposto al bando di selezione "C'entro anch'io" progetti di solidarieta' nel territorio- 2005 della Coop. Adriatica
- Progettista del progetto: *"In bianco e nero. I giovani comunicano il mondo.* Laboratorio di produzione di una campagna di comunicazione per l'integrazione sociale." proposto alla Regione Emilia Romagna - Assessorato Politiche Sociali, domanda per l'ammissione al finanziamento di interventi a sostegno delle iniziative di comunicazione interclturale, ai sensi della Delibera G.R. n. 615/04

Pubblicazioni:

- "L'esperienza delle Voci di dentro" su " Lavoro oltre al carcere" (a cura di Alessandro Martelli e Paolo Zurla) collana Sociologia del lavoro, Edizione Franco Angeli, 1995
- Prefazione della pubblicazione (a cura di), A. Martelli, M. T. Tagliaventi, P. Zurla "I Laboratori di Piazza Grande: legare insieme occupazione, sviluppo sociale e ambientale" - Ed. Franco Angeli 1999 - Collana Sociologia del Lavoro
- Pubblicazione (a cura di Francesca Grande e Maria Assunta Serenari) "IN-OUT: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000". Ed. Franco Angeli, 2002- Collana Politiche e servizi sociali.
- Pubblicazione a cura di EnAIP Emilia Romagna a nome Maria Assunta Serenari "Change. Reti territoriali: risorse e servizi per detenuti" 2002
- pubblicazione a cura EnAIP Emilia Romagna "Percorsi di Mediazione Pedagogica" Volume pubblicato con il contributo della Comunità Europea e della Regione Emilia Romagna nell'ambito del finanziamento FSE Ob. 3 - Rif. PA 592/RER/01 –
- Prefazione a cura di Rita Mazzanti e Maria Assunta Serenari della pubblicazione "Percorso Donna@ la direzione del cambiamento", Ed. Talete, 2004,Ferrara
- pubblicazione "I diritti della Povertà" " I Quaderni di Nuovamente - Edizioni SIGEM - 2005
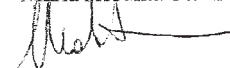
Articoli

- articolo "Sicurezza e carcere" inserto di Rassegna Sindacale - 1997
  articolo " Sindacato e Piazza Grande : un'esperienza da raccontare" su Quaderni del socio sanitario per il diritto alla salute, un sistema di qualità "Welfare partecipato: la risorsa terzo settore N°2 . luglio 2003 CGIL Nazionale Dipartimento politiche welfare
- articolo "Il garante e la società civile" su "Dei Delitti e delle pene", I Quaderni di Nuovamente- Edizioni SIGEM, 2004
- articolo "La città di Piazza Grande" sul numero speciale di INCHIESTA - Edizioni Dedalo "La città della comunicazione" maggio/giugno 2004

Bologna 22.03.2005

In fede
Maria Assunta Serenari

05A07521

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.997 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 25 maggio e 22 giugno 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 22 aprile 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo mas-

simo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º agosto 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º agosto 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A07726

DECRETO 25 luglio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.997 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 2005 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A07727

DECRETO 25 luglio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.997 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio e 22 giugno 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 maggio 2005, entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 maggio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 maggio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 maggio 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A07728

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria regionale della Sicilia, in Palermo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 3466 del 4 luglio 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Mariano Stabile, 160 - Palermo, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 19/R del 15 luglio 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 13 e 14 luglio 2005 per la motivazione esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria regionale della Sicilia è accertato per i giorni 13 e 14 luglio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A07640

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 giugno 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Ammissione ai contributi per laboratori di ricerca. (Decreto n. 1292/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003, secondo le finalità ivi indicate, destinando € 59.000.000,00 al finanziamento di progetti strategici di ricerca per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblico-privati anche su scala internazionale (denominati «laboratori»);

Visto il decreto direttoriale n. 2187/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale ai sensi del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato un bando relativo

ad otto raggruppamenti tematici dei suddetti «laboratori», con una copertura finanziaria di € 59.000.000,00 a valere sul FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per ulteriori € 45.000.000,00 al finanziamento dei laboratori;

Visti i decreti direttoriali n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e decreto direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005, con i quali sono state complessivamente impegnate somme per € 102.960.000,00 per i laboratori (pari ad € 104.000.000 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto i decreti ministeriali n. 718/Ric. e n. 719/Ric. del 31 marzo 2005, con i quali sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 21-22 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005 in merito alla finanziabilità di progetti relativi ai laboratori;

Considerato che i contributi previsti per i laboratori valutati positivamente dalla commissione nelle sedute del 21-22 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005 ammontano complessivamente ad € 85.225.000,00;

Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con i decreti ministeriali n. 718/Ric e 719/Ric. del 31 marzo 2005;

Considerato che alla data del 2 maggio 2005 risultano pervenuti, in linea con le previsioni dei sopra menzionati decreti n. 718/Ric. e 719/Ric. e del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, n. 12, progetti rimodulati per un importo di € 49.444.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 718/Ric. e n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti), rinviando a successiva data l'adozione del previsto decreto direttoriale per i progetti per i quali non è ancora pervenuta la rimodulazione conforme ai decreti n. 718/Ric. e 719/Ric. del 31 marzo 2005 ed al decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all'allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

2. L'importo di € 49.444.000,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 - capitolo n. 8947 (attuale capitolo FIRB n. 7256) - esercizio 2003 - impegno registrato al n. 14945/001.

3. I progetti rimodulati, ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la com-

pleta responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno obbligatoriamente svolgersi nelle sedi previste nel progetto originario e dovranno concludersi entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art. 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti alla data del 13 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al bando indicato nelle premesse (13 febbraio 2004).

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'allegato 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto = 10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo

ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Massimo ALTARELLI RBLA03B3KC	**Sincrotrone Trieste**	**48**	**N°6**	**4.119.000**	**3.125.000**
			Altarelli (Sincrotrone S.C.p.A.)	1.529.140	1.129.698
			Coda (Uni. Pavia)	421.310	324.917
			Grandi (Chiron S.p.A.)	432.611	320.828
			Brunori (Uni. Roma "Sapienza")	901.321	696.925
			Bolognesi (Uni. Milano)	417.309	326.316
			Musacchio (Istituto Europeo di Oncologia)	417.309	326.316
Andrea CRISANTI RBLA03C9F4	**Università di Perugia**	**60**	**N°4**	**6.789.000**	**5.000.000**
			Crisanti (Uni. Perugia)	2.408.000	1.765.900
			Rychlewski (Radim S.p.A.)	1.612.000	1.168.000
			Vecchiarelli (Uni. Perugia)	1.106.000	821.600
			Catteruccia (Uni. Perugia)	1.663.000	1.244.500
Emilio BIZZI RBLA03FLJC	**European Brain Research Institute**	**36**	**N°7**	**2.664.000**	**2.000.000**
			Bizzi (EBRI)	713.000	526.200
			Calabresi (IRCCS Fondazione S. Lucia)	267.000	204.900
			Cogoni (EBRI)	267.000	204.900
			Federici (Uni. Roma Tor Vergata)	379.000	283.300
			Bagni (IRCCS Fondazione S. Lucia)	267.000	204.900
			Cattaneo (EBRI)	504.000	370.900
			Calissano (CNR)	267.000	204.900
Piero MUSIANI RBLA03KWBS	**Università di Chieti**	**36**	**N°9**	**2.763.000**	**2.042.000**
			Musiani (Uni. Chieti)	356.000	285.100
			Forni (Uni. Torino)	300.000	210.000
			Menard (Istituto Nazionale Studio e Cura Tumori)	297.000	225.900
			Santoni (Uni. Roma "Sapienza")	300.000	228.000
			Amici (Uni. Camerino)	300.000	228.000
			Di Fiore (IFOM)	300.000	210.000
			De Santis (Sigma-tau S.p.A.)	310.000	217.000
			Segatto (IRCCS - Ist. Regina Elena)	300.000	228.000
			Pierotti (IFOM)	300.000	210.000
Ugo VALBUSA RBLA03WK4R	**Università di Genova**	**60**	**N°6**	**7.151.000**	**5.496.000**
			Valbusa (Uni. Genova)	3.268.000	2.449.400
			Ravazzolo (Uni. Genova)	892.000	705.400
			Tonini (Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro)	750.000	615.000
			Magnani (Uni. Urbino)	703.000	523.600
			Fachechi (Technobiochip S.C. a r.l.)	704.000	528.800
			Di Fiore (IFOM)	834.000	673.800
Candido PIRRI RBLA03Z3LN	**Politecnico di Torino**	**48**	**N°6**	**13.167.000**	**9.868.000**
			Pirri (Poli. Torino)	3.324.260	2.450.082
			Manini (Telecom Italia S.p.A.)	2.057.120	1.439.984
			Juris (Uni. Bologna)	1.317.120	921.984
			Gasparini (Fondazione Telethon)	3.012.830	2.273.981
			Ercolani (Società di Ricerca Tecnobiomedica)	2.138.550	1.859.985
			Mantero (Biodiversity s.r.l.)	1.317.120	921.984

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Ivano BERTINI RBLA032ZM7	**Cons. Interuniv. CIRMMP**	**60**	**N°3**	**3.106.000**	**2.303.000**
			Bertini (CIRMMP)	2.460.000	1.802.800
			Uggeri (Bracco Imaging S.p.A.)	325.000	257.500
			Masignani (Chiron S.p.A.)	321.000	242.700
Luciano MILANESI RBLA0332RH	**Cons. Interuniv. CILEA**	**60**	**N°5**	**4.351.000**	**3.235.000**
			Milanesi (CILEA)	1.617.000	1.237.100
			Muselli (CNR)	474.000	373.800
			Merelli (uni. Camerino)	470.000	350.000
			Beltrame (Uni. Genova)	470.000	350.000
			Tecchiolli (Eurotech S.p.A.)	1.320.000	924.100
Giovanni GIULIANO RBLA0345SF	**ENEA**	**60**	**N°6**	**3.713.000**	**2.770.000**
			Giuliano (ENEA)	976.027	746.119
			Bassi (Uni. Verona)	490.676	370.473
			Ciocca (BIOGEN s.r.l.)	517.351	362.146
			De Lorenzo (Uni. Roma "Sapienza")	491.580	371.106
			Casadoro (Uni. Padova)	555.798	416.059
			Grandillo (CNR)	681.568	504.098
Maurizio CAPOGROSSI C. RBLA035A4X	**IRCCS IDI**	**60**	**N°7**	**7.850.000**	**5.800.000**
			Capogrossi C. (IRCCS - IDI)	1.494.000	1.085.500
			Priori (Uni. Pavia)	1.097.000	809.900
			Di Francesco (Uni. Milano)	1.274.000	938.700
			Condorelli (Parco Scientifico S. Raffaele)	977.000	743.300
			Peschle (ISS)	1.088.000	797.600
			Colombo (Ist. Scientifico Ospedale S. Raffaele)	785.000	570.500
			Biglioli (Uni. Milano)	1.135.000	854.500
Lorenzo MORETTA RBLA039LSF	**Università di Genova**	**60**	**N°6**	**3.520.000**	**2.637.000**
			Moretta Lorenzo (Uni. Genova)	696.000	523.200
			De Flora (Uni. Genova)	684.000	532.700
			Moretta Alessandro (Uni. Genova)	701.000	517.700
			Boraschi (CNR)	377.000	294.500
			Allegretti (Dompé S.p.A.)	360.000	252.000
			Mantovani (Ist. Ric. Farmacologiche Mario Negri)	702.000	516.900
Cecilia SACCONE RBLA039M7M	**CNR**	**48**	**N°8**	**6.948.000**	**5.168.000**
			Saccone (CNR)	1.385.000	1.023.600
			Pesole (Uni. Milano)	1.030.000	748.100
			Rossi (CINECA)	708.000	549.600
			Casadio (Uni. Bologna)	1.031.000	746.900
			Schneider (Consorzio Biomedicina Molecolare scrl)	704.000	540.800
			Aloisio (Uni. Lecce)	700.000	526.000
			Di Pace (IBM Semea Sud)	680.000	476.000
			Mazzucato (INFN)	710.000	557.000

05A07604

DECRETO 15 giugno 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Ammissione ai contributi per progetti strategici. (Decreto n. 1293/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003, secondo le finalità ivi indicate, destinando € 47.000.000,00 al finanziamento di proposte progettuali riguardanti le seguenti aree tematiche: chimica e farmaceutica - scienze umane economiche e sociali - fusione e debito pubblico (denominati programmi strategici);

Visto il decreto direttoriale n. 2186/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale ai sensi del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato un bando relativo ai suddetti programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per ulteriori € 15.000.000,00 al finanziamento dei programmi strategici;

Visti i decreti direttoriali n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004, con i quali sono state complessivamente impegnate somme per € 61.380.000,00 per i programmi strategici (pari ad € 62.000.000,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute dell'11 gennaio-27 gennaio e 22 febbraio 2005 in merito alla finanziabilità di progetti relativi ai programmi strategici;

Considerato che i contributi previsti per i programmi strategici valutati positivamente dalla commissione nelle sedute dell'11-27 gennaio e 22 febbraio 2005 ammontano complessivamente ad € 58.960.000,00;

Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005;

Considerato che alla data del 2 maggio 2005 risultano pervenuti, in linea con le previsioni del sopra menzionato decreto n. 719/Ric. e del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, n. 21 progetti rimodulati per un importo di € 33.140.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti), rinviando a successiva data l'adozione del previsto decreto direttoriale per i progetti per i quali non è ancora pervenuta la rimodulazione conforme al decreto n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 ed al decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all'allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al

novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

2. L'importo di € 33.140.000,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 - capitolo 8947 (attuale capitolo FIRB 7256) - esercizio 2003 - impegno registrato al n. 14942/001.

3. I progetti rimodulati, ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art. 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti alla data del 13 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al bando indicato nelle premesse (13 febbraio 2004).

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'allegato 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto = 10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di

progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Ugo Luigi MONACO RBNE03B8KK	**Università di Verona**	**36**	**N°9**	**2.786.000**	**2.100.000**
			Monaco (Uni. Verona)	278.600	214.820
			Galliano (Uni. Pavia)	278.600	214.820
			Passarella (Uni. Molise)	278.600	214.820
			Dovier (Uni. Udine)	278.600	214.820
			Barile (Uni. Bari)	278.600	214.820
			Caselle (Uni. Torino)	278.600	214.820
			Gianazza (Uni. Milano)	424.900	313.530
			Sacchi (Uni. Milano)	410.900	287.530
			Temussi (Uni. Napoli Federico II)	278.600	210.020
Carlo MELCHIORRE RBNE03FH5Y	**Università di Bologna**	**36**	**N°7**	**2.871.000**	**2.100.000**
			Melchiorre (Uni. Bologna)	688.000	517.700
			De Micheli (Uni. Milano)	399.000	297.300
			Ronsisvalle (Uni. Catania)	399.000	297.300
			Hrelia (Uni. Bologna)	331.000	231.700
			Galeffi (ENEA)	368.000	257.700
			Carloni (SISSA)	287.000	201.000
			Visintin (Lay Line Genomics)	399.000	297.300
Vittorio TOMASI RBNE03FMCJ	**Università di Bologna**	**36**	**N°9**	**2.707.000**	**2.000.000**
			Tomasi (Uni. Bologna)	471.000	329.600
			Sargiacomo (ISS)	260.000	201.800
			Maffia (Uni. Lecce)	390.000	292.400
			Masserini (Uni. Milano Bicocca)	260.000	182.000
			Parchi (Uni. Bologna)	260.000	182.000
			Manao (Uni. Firenze)	260.000	182.000
			Roncarolo (Libera Uni. Vita Salute S. Raffaele)	286.000	245.200
			Zurzolo (Uni. Napoli Federico II)	260.000	182.000
			Pupillo (Uni. Bologna)	260.000	203.000
Cristina BOARI RBNE03HJZZ	**Università di Bologna**	**36**	**N°5**	**700.000**	**550.000**
			Boari (Uni. Bologna)	261.000	208.200
			Lorenzoni (Consorzio Universitario Almaweb)	72.000	59.400
			Mollona (Uni. Bologna)	181.000	152.200
			Coda (Uni. Comm. Bocconi)	70.000	49.000
			Consiglio (Uni. Molise)	116.000	81.200
Enrico DRIOLI RBNE03JCR5	**CNR**	**36**	**N°6**	**2.829.000**	**2.100.000**
			Drioli (CNR)	1.111.222	856.725
			Trotta (Uni. Torino)	293.799	223.083
			Ragaini (Uni. Milano)	426.483	298.438
			Scrimin (Uni. Padova)	392.522	298.272
			Roverchon (Uni. Salerno)	292.220	204.554
			Molinari (Uni. Calabria)	312.754	218.928
Paolo MATTHIAE RBNE03K9CZ	**Università di Roma "La Sapienza"**	**36**	**N°5**	**803.000**	**610.000**
			Matthiae (Uni. Roma "Sapienza")	256.000	203.100
			Marchetti (Uni. Bologna)	226.000	182.200
			Rossi (Uni. Bologna)	116.000	81.200
			Spadolini (Uni. Genova)	116.000	81.200
			Fortunati (Ecosearch s.r.l.)	89.000	62.300

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Agostino LA BELLA RBNE03N34C	**Università di Roma Tor Vergata**	**36**	**N°4**	**671.000**	**500.000**
			La Bella (Uni. Roma Tor Vergata)	290.000	218.100
			Colorni Vitale (Poli. Milano)	134.000	93.900
			Sorbello (ISED S.p.A.)	53.000	37.100
			Elia (Uni. Lecce)	194.000	150.900
Enrico RIZZARELLI RBNE03PX83	**Università di Catania**	**36**	**N°6**	**6.705.000**	**5.000.000**
			Rizzarelli (Uni. Catania)	1.752.000	1.302.100
			Zatta (CNR)	1.880.000	1.405.200
			Casella (Consorzio Interuniversitario RCMSB)	760.000	532.000
			Esposito (Consorzio Interuniversitario INBB)	785.000	583.100
			Ruvo (CNR)	675.000	513.000
			Aime (Uni. Torino)	853.000	664.600
Francesco CIARDELLI RBNE03R78E	**Università di Pisa**	**36**	**N°5**	**5.329.000**	**4.000.000**
			Ciardelli (Uni. Pisa)	1.158.000	847.700
			Rolla (INFM)	1.102.000	837.300
			Civera (Istituto Superiore Mario Boella)	539.000	398.000
			Andreotti (Laboratorio di ricerca industriale)	1.762.000	1.317.400
			Tritto (CNR)	768.000	599.600
Enrico CILIBERTO RBNE03SML9	**Cons. Interuniv. Naz. Scienza Tecnol. Materiali**	**36**	**N°5**	**529.000**	**400.000**
			Ciliberto (Cons. Inter. Naz. Scienza Tec.Materiali)	130.142	90.999
			Zendri (Uni. Venezia "Ca' Foscari")	114.286	94.900
			Bertoncello (Uni. Padova)	106.000	74.200
			Miliani (CNR)	114.286	94.900
			Martuscelli (CNR)	64.286	45.000
Patrizio PENSABENE PEREZ RBNE03TBYH	**Università di Roma "La Sapienza"**	**36**	**N°3**	**420.000**	**330.000**
			Pensabene Perez (Uni. Roma "Sapienza")	117.600	82.320
			Lazzarini (IUAV)	205.000	179.500
			Preite Martinez (CNR)	97.400	68.180
Roberto FILIPPINI RBNE03TMB2	**Università di Padova**	**36**	**N°6**	**1.036.000**	**800.000**
			Filippini (Uni. Padova)	231.000	174.650
			Puliafito (Uni. Genova)	110.490	77.343
			De Toni (Uni. Udine)	126.400	88.480
			Albino (Poli. Bari)	179.940	139.008
			Corso (Poli. Milano)	261.050	215.245
			Migliarese Caputi (Uni. Calabria)	127.120	105.274
Massimo QUAINI RBNE03TZY9	**Università di Genova**	**36**	**N°2**	**650.000**	**500.000**
			Quaini (Uni. Genova)	325.000	250.000
			Garito (UNINETTUNO)	325.000	250.000
Gloria CRISTALLI RBNE03YA3L	**Università di Camerino**	**36**	**N°9**	**2.686.000**	**2.000.000**
			Cristalli (Uni. Camerino)	486.000	356.900
			Filacchioni (Uni. Firenze)	227.000	175.700
			Borea (Uni. Ferrara)	257.000	179.900
			Morelli (Uni. Cagliari)	235.000	164.500
			Nistri (SISSA)	286.000	234.400
			Caccialanza (Uni. Pavia)	314.000	236.600
			Chimirri (Uni. Messina)	298.000	225.400
			Manfredini (Uni. Ferrara)	235.000	164.500
			Abbracchio (Uni. Milano)	348.000	262.100

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Giorgio MANZONI RBNE03YP9J	**Università di Trieste**	**36**	**N°7**	**730.000**	**580.000**
			Manzoni (Uni. Trieste)	117.000	102.300
			Spalla (Uni. Pavia)	69.000	48.300
			Villa (Uni. Palermo)	69.000	48.300
			Brovelli (Poli. Milano)	69.000	48.300
			Sanna (Uni. Cagliari)	69.000	48.300
			Rinaudo (Poli. Torino)	69.000	48.300
			Equini Schneider (Uni. Roma "Sapienza")	268.000	236.200
Giorgio BARBA NAVARETTI RBNE03YT7Z	**Università di Milano**	**36**	**N°8**	**1.014.000**	**800.000**
			Barba Navaretti (Uni. Milano)	256.000	201.800
			Sambenelli (Uni. Torino)	162.000	135.900
			Ferri (Uni. Bari)	76.000	53.200
			Ottaviano (Uni. Bologna)	162.000	135.900
			Trentini (Uni. Milano)	39.000	27.300
			Giovannetti (Uni. Firenze)	162.000	135.900
			Finzi (Centro Studi Industria Leggera)	97.000	68.000
			Quintieri (Istituto Commercio Estero)	60.000	42.000
Renato UGO RBNE033KMA	**Cons. Interuniv. Naz. Scienza Tecnol. Materiali**	**36**	**N°9**	**6.842.000**	**5.000.000**
			Ugo (Cons Inter.Naz.Scienza Tecn.Materiali)	1.202.300	888.410
			Gatteschi (Cons.Inter.Naz.Scienza Tecn.Materiali)	682.900	501.430
			Fragalà (Cons.Inter.Naz.Scienza Tecn.Materiali)	682.900	501.430
			Pagani (Cons.Inter.Naz.Scienza Tecn.Materiali)	682.900	501.430
			Armelao (CNR)	826.100	601.670
			Zerbi (Poli. Milano)	682.900	501.430
			Sgamellotti (CNR)	682.900	501.430
			Muccini (CNR)	682.900	501.430
			Bozio (Cons.Inter.Naz.Scienza Tecn.Materiali)	716.200	501.340
Alberto BOFFI RBNE034XSW	**Università di Roma "La Sapienza"**	**36**	**N°7**	**2.664.000**	**2.000.000**
			Boffi (Uni. Roma "Sapienza")	440.300	344.310
			Cacchi (Uni. Roma "Sapienza")	430.500	334.450
			Zenoni (ACS DOBFAR S.p.A.)	362.800	253.960
			Giardina (Uni. Cattolica del Sacro Cuore)	352.100	262.970
			Tafi (Uni. Siena)	369.700	275.290
			Chiancone (CNR)	350.400	261.780
			Rossi (CNR)	358.200	267.240
Luca ERZEGOVESI RBNE039H4B	**Università di Trento**	**36**	**N°6**	**486.000**	**370.000**
			Erzegovesi (Uni. Trento)	153.000	122.000
			Baccarani (Uni. Verona)	46.000	32.200
			Tagliavini (Uni. Parma)	46.000	32.200
			Della Bella (Uni. Modena e Reggio Emilia)	144.000	115.700
			Ciambotti (Uni. Urbino)	46.000	32.200
			Di Bernardo (Uni. Padova)	51.000	35.700
Laura MOLTEDO RBNE039LLC	**CNR**	**36**	**N°4**	**579.000**	**450.000**
			Moltedo (CNR)	193.600	157.920
			Ardizzone (Uni. Palermo)	176.960	146.272
			Cappellini (Uni. Firenze)	92.000	64.400
			Ramponi (Uni. Trieste)	116.440	81.408
Franco MALERBA RBNE039XKA	**Università Commerciale Luigi Bocconi**	**36**	**N°6**	**1.229.000**	**950.000**
			Malerba (Univ. Commerciale Luigi Bocconi)	293.000	223.000
			Mariotti (Poli. Milano)	245.000	189.400
			Balconi (Uni. Pavia)	221.000	154.600
			Zanfei (Uni. Urbino)	149.000	122.300
			Mutinelli (Uni. Brescia)	162.000	131.400
			Sirilli (CNR)	159.000	129.300

05A07605

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 giugno 2005.

Gestione commissariale con nomina di commissario governativo della società cooperativa «M.D.S.», in Caivano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2000, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto delle risultanze emerse in sede di verbale ispettivo del 26 marzo 2004 della piccola società cooperativa «M.D.S.», con sede in Caivano (Napoli);

Tenuto conto del mancato rinnovo delle cariche sociali e del fatto che la cooperativa si configura come un'impresa commerciale;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 25 maggio 2005;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Piccola società cooperativa «M.D.S.», con sede in Caivano (Napoli), codice fiscale n. 03868888801212, costituita in data 7 luglio 2000, a rogito notaio dott. Forte Tullio Iazzetti.

Art. 2.

Il dott. Tiziano Gullotto, con studio in Napoli, piazza Amedeo n. 1, codice fiscale n. GLLTZN61H12H175V è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07583

DECRETO 12 luglio 2005.

Riconoscimento del titolo di studio estero del sig. Miti Arian, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Miti Arian, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento dell'attestato sostitutivo del diploma di maturità «Vertetim», corso di meccanica, conseguito presso la Scuola media superiore Statale «Leonik Tomeo» di Durazzo (Albania) al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, nonché le altre materie ivi previste, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Miti Arian, nato il 10 marzo 1959 a Durazzo (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A07470

DECRETO 12 luglio 2005.

Riconoscimento del titolo di studio estero del sig. Luis Fernando Notaro, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico di imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Luis Fernando Notaro, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnico mecanico electricista», conseguito presso la Escuela Nacional de educaciòn tècnica n. 14 de Capital federal Libertad di Buenos Aires (Argentina) al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in imprese del settore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettore tecnico del Ministero attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig., Luis Fernando Notaro, nato il 7 giugno 1950 a Buenos Aires (Argentina) è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A07471

DECRETO 12 luglio 2005.

Riconoscimento del titolo di studio estero del sig. Naim Petrit Sinanaj, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico di imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI
E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Naim Petrit Sinanaj, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento dell'attestato sostitutivo del Diploma di maturità «Vertetim», conseguito presso la Scuola media superiore Statale «Hajredin Beqari» di Selenice (Albania), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione di cui alla lettere *a)* e *b)* all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, nonché le altre materie ivi previste, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Naim Petrit Sinanaj, nato il 6 aprile 1960 a Selenice Vlore (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A07472

DECRETO 12 luglio 2005.

Riconoscimento del titolo di studio estero del sig. Nicolai Manaila, cittadino rumeno, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI
E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Nicolai Manaila, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato Diploma di Baccalaureat, indirizzo elettrotecnica, direttamente abilitante e Diploma di Capomastro in elettrico centrali, stazioni e reti elettriche, conseguito presso Liceo industriale Statale di Marasesti e la Scuola tecnica di Mastri dell'Istituto Statale di chimica industriale di Onesti (Romania), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata, sia in Romania sia in Italia, in imprese del settore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Visto, altresì, che la Conferenza, per le attività di cui alle lettere *c)* ed *e)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, ha ritenuto necessario applicare una misura compensativa consistente in una prova attitudinale, a causa di sostanziali differenze nel percorso formativo attinenti le attività di impiantistica relative alla termoidraulica e al gas;

Vista la successiva nota in data 7 giugno 2005 con la quale l'interessato dichiara di rinunciare alla richiesta di autorizzazione relativa alle attività di cui alle lettere *c)* ed *e)* della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Nicolai Manaila, nato il 7 febbraio 1963 a Marasesti (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, impianti idrosanitari, e impianti di protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A07475

DECRETO 12 luglio 2005.

Riconoscimento del titolo di studio estero del sig. Ljubisa Stojkovic, cittadino jugoslavo, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI
E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Ljubisa Stojkovic, cittadino jugoslavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Scuola secondaria superiore di IV grado, elettromeccanico e elettrotecnico e del Diploma di istruzione secondaria professionale con titolo di Ingegnere elettrotecnico per energetica, conseguiti presso il Centro di educazione «13 ottobre» di Kostolac (Serbia) e la Scuola superiore di istruzione tecnica di Pozarevac (Serbia), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, idoneo e attinente all'esercizio delle attività per le quali il riconoscimento è richiesto, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata, sia in Serbia sia in Italia, in imprese del settore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ljubisa Stojkovic, nato il 20 ottobre 1964 a Mustapic (Serbia), cittadino jugoslavo, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A07476

DECRETO 14 luglio 2005.

Riconoscimento del titolo di studio estero della sig.ra Lopes De Souza, cittadina brasiliana, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI
E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Regina Lopes De Souza, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Scuola media superiore denominato Abilitazione professionale completa di Contabilità dell'insegnamento di 2º grado, conseguito presso il Colegio estadual «Candido Berthier Fortes» di Guairacà (Brasile), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, non ritenendo necessario applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Regina Lopes De Souza, nata a Guairacà (Paranà - Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A07473

DECRETO 14 luglio 2005.

Riconoscimento del titolo di studio estero del sig. Adrian Dudnic, cittadino rumeno, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI
E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Adrian Dudnic, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Scuola media superiore denominato Diploma di Bacalaureat, con profilo Meccanica, conseguito presso il Liceo statale di matematica e fisica «Vasile Alecsandri» di Galati, sezione meccanica (Romania), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato ai fini dell'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, e le altre materie ivi previste, nonché l'esperienza professionale maturata in ditte operanti nel settore, non ritenendo necessario applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Adrian Dudnic, nato l'8 dicembre 1968 a Galati (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere *a), b) c), d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A07474

DECRETO 20 luglio 2005.

Revoca parziale del decreto 4 giugno 2004, recante l'accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6. nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.A. in data 19 luglio 2005, n. 035805, con la quale si informa che il Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 7 luglio 2005, ha espresso parere favorevole in ordine alla revoca, a seguito di rinuncia, dell'accreditamento presso il Ministero delle attività produttive di Nordest Merchant S.p.A., soggetto intermediario accreditato con decreto direttoriale in data 4 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto direttoriale in data 4 giugno 2004, con il quale è stata accreditata, tra l'altro, la Nordest Merchant S.p.A., è revocato limitatamente a quanto concerne la Nordest Merchant S.p.A. medesima, a seguito di rinuncia della società interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2005

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

05A07603

DECRETO 20 luglio 2005.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione

e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6. nel quale è previsto che inordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.A. in data 19 luglio 2005 n. 035805 con la quale si informa che il Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 7 luglio 2005, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero delle attività produttive dei seguenti soggetti intermediari:

1) NEM S.G.R. S.p.A.;
2) Finamca S.p.A.

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse sono accreditati presso il Ministero medesimo NEM S.G.R. S.p.A. e Finamca S.p.A.

2. In conseguenza del predetto accreditamento NEM S.G.R. S.p.A. e Finamca S.p.A. possono richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2005

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

05A07602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 20 giugno 2005, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di San Benedetto del Tronto dell'Agenzia delle entrate.

Motivazioni.

Per disposizioni dell'autorità locale (decreto del prefetto di Ascoli Piceno prot. n. 126/05/area III - Pro. Civ. del 15 giugno 2005 e ordinanza del sindaco di San Benedetto del Tronto n. 75 del 17 giugno 2005), l'Ufficio sopra individuato è rimasto chiuso il giorno 20 giugno 2005 fino alle ore 10,30, a causa delle operazioni di bonifica connesse al ritrovamento di un ordigno bellico rinvenuto in zona prossima all'immobile dell'Ufficio.

Il Garante del contribuente delle Marche, con delibera n. 73/05 del 15 luglio 2005, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 18 luglio 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A07582

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2005), **coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2005, n. 148** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16), **recante: «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Finalità

1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1° aprile 2005, sono destinate, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla lettera *a)* che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto;

c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa *con* essi confinanti.

3. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalità da definire, sentita la Conferenza unificata *di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi.

3-bis. Entro dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai comuni.

Art. 2.

Contributi

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, è assegnato a ciascun conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, in unica soluzione, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 3.

2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) avere stipulato*, anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esecutiva,* un nuovo contratto di locazione, a termine dell'articolo 1571 e seguenti del codice civile, della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effet-

tivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004 e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;

b) avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio, per almeno diciotto mesi, presso terzi ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; l'elezione di domicilio deve essere effettuata successivamente alla data del 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data di comunicazione di nuova elezione di domicilio alla competente autorità comunale.

3. Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si applicano le disposizioni *dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

5. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza delle condizioni ivi previste.

Art. 3.

Misura del contributo

1. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura *massima* di *6.000 euro per ogni anno di durata del contratto.*

2. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura *massima* di 5.000 euro.

Art. 4.

Rilascio degli immobili

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. *In tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.*

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero *dalle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate*, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.

3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.

4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

Art. 5.

Disposizioni di bilancio

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. La quota delle risorse non impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, è immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità 3, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 5-*bis*.

Disposizioni relative al patrimonio abitativo

1. L'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, o di altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni, può essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i piani e i programmi scaduti o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data.

2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2006.

*3. All'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».*

4. Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riferimenti normativi.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, della legge 12 novembre 2004, n. 269, recante: Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 2004, n. 215 è il seguente:

«Art. 5 *(Copertura finanziaria)*. — 1. Agli oneri recati dall'art. 2, comma 9, e dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:

a) per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno 2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle finalità di cui all'art. 2, comma 9, e all'art. 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i-quater)*, della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2.».

— Il testo dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario n. 219, è il seguente:

«22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997, n. 202 è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'*art. 17* della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— L'art. 1571 del codice civile è il seguente:

«Art. 1571 *(Nozione)*. — La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.».

— Per il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, della legge 12 novembre 2004, n. 269 vedi nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 76 del testo unico del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario n. 30 è il seguente:

«Art. 76 *(Norme penali)*. — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedi nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge dall'art. 1, legge 1º agosto 2003, n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2003, n. 145, è il seguente:

«Art. 1 *(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione)*. — 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.».

Nota all'art. 5:

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311 reca: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario n. 192.

Nota all'art. 5-bis:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 reca: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo *A)*. [Testo unico Edilizia] ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2001, n. 245 supplemento ordinario n. 239 il Capo V cita Norme per la sicurezza degli impianti.

Il testo dell'art. 21-*bis* del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge con modiche dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1995, n. 146 come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 21-*bis* (Trasferimento di alloggi). — 1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria.

2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.

5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.

6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. *Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.*».

05A07636

Testo del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2005)**, coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2005, n. 149** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17), **recante: «Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale *nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria*».**

AVVERTENZE:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con carattere corsivo.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, *è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale* ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde *ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere* l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell'elenco *devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia.*

3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale prezzo può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico. *Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento.*

4. Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.

5. *Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle confezioni già in commercio, la dicitura: «Prezzo massimo di vendita euro....».

6. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica

ai *farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera* c) del comma 10 dell'articolo 8 della *legge 24 dicembre 1993, n. 537,* come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione di quelli richiamati al comma 4.

6-*bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.*

Art. 1-bis.

1. I medicinali con obbligo di prescrizione medica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge ad esclusione di quelli che hanno goduto di coperture brevettale, sono definiti «medicinali equivalenti».

2. Le aziende titolari dell'autorizzazione alla immissione in commercio dei medicinali equivalenti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appongono nelle confezioni, sotto alla denominazione, la dicitura «medicinale equivalente».

Art. 1-ter.

1. Ferma restando la disposizione di cui al comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento individua tra i farmaci le specialità per le quali devono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fissato il termine entro il quale devono essere rese disponibili in farmacia le confezioni monodose o le confezioni contenenti una singola unità posologica.

Art. 1-quater.

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, nonché dei rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque forma presentati, deve essere riportato in caratteri Braille il nome commerciale del prodotto.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con le rappresentanze dell'industria farmaceutica e dei soggetti non vedenti e ipovedenti, definisce entro il 31 dicembre 2006 le modalità per informare i soggetti non vedenti e ipovedenti sul mese e anno di scadenza del prodotto e eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni d'uso o di conservazione.

3. Qualora le dimensioni delle confezioni dei prodotti di cui al comma 1 non consentano la scrittura in caratteri Braille dell'indicazione di cui al comma 1, la medesima è riportata in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione.

4. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2005.

5. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fino al compiuto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 1-quinquies.

1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2006».

2. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, le parole: «fino al 31 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2006».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riferimenti normativi.

Note all'art. 1:

— Il comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica) come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005 - recita:

«10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,

procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, di rilevante interesse terapeutico;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere *a)* e *b)* ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico;

c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)».

— Il comma 168 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recita:

«168. L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'art. 48, comma 5, lettera *h)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili.».

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria) recita:

«2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale.».

— L'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 (Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano) recita:

«8. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dal presente articolo senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni. (In caso di reiterazione del comportamento irregolare del farmacista, la stessa autorità può disporre la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia).».

Nota all'art. 1-bis:

— Il comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia sanitaria) convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) recita:

«1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.».

Nota all'art. 1-ter:

— Il comma 165 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) recita:

«165. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere "confezioni d'avvio" per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.».

Note all'art. 1-quinquies:

— Il comma 10 dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) recita:

«10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2005, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.».

— Il comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, (Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti), convertito con modificazioni dalla legge 20 giugno 2003, n. 141(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti), recita:

«1-*bis*. Nel periodo fino al 31 luglio 2005 il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria.».

05A07637

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 luglio 2005

Dollaro USA	1,1987
Yen	134,56
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	30,243
Corona danese	7,4604
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68955
Fiorino ungherese	246,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1260
Corona svedese	9,4493
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	39,130
Franco svizzero	1,5603
Corona islandese	77,76
Corona norvegese	7,8900
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,2995
Nuovo Leu romeno	3,5417
Rublo russo	34,4430
Nuova lira turca	1,6233
Dollaro australiano	1,5814
Dollaro canadese	1,4690
Yuan cinese	9,7213
Dollaro di Hong Kong	9,3230
Rupia indonesiana	11780,82
Won sudcoreano	1232,86
Ringgit malese	4,4955
Dollaro neozelandese	1,7577
Peso filippino	67,175
Dollaro di Singapore	2,0006
Baht tailandese	49,818
Rand sudafricano	8,0436

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A07787

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa tessile d'arte di Elda Rubbo di Pontelandolfo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pontelandolfo.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa tessile d'arte di Elda Rubbo di Pontelandolfo - Società cooperativa a responsabi1ità limitata», con sede in Pontelandolfo (Benevento) alla via Nazionale Sud 7 c/o Elda Rubbo, costituita per rogito del notaio dott. Ettore Piacquadio in data 14 luglio 1987, repertorio n. 11398/5498, registro società n. 3567 - codice fiscale 00876380627 - ex BUSC 1166/230568.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07327

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Auxilium - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Cautano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Auxilium - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cautano (Benevento) alla piazza Vittorio Veneto n. 1, costituita per rogito del notaio dott. Rosalba Miglietta in data 6 aprile 2001, repertorio n. 26418, codice fiscale n. 01225620622, ex BUSC 1625/297685.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07545

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto che i decreti 23 settembre 2004, 1º marzo 2005 e 2 marzo 2005, mediante i quali sono state sciolte le società cooperative di cui all'elenco che segue, sono stati pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 240 del 12 ottobre 2004 e n. 71 del 26 marzo 2005;

Preso atto che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute formali domande finalizzate alla nomina di commissario liquidatore;

Si chiede

ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative di cui all'elenco di seguito esteso:

BUSC	Denominazione	Sede	Cost.	Cod. fiscale o REA
6078	Interedil	Firenze	23/04/2001	05129650486
2661	S. Giovannino	Firenze	26/03/1959	80030670485
6012	Dance Accademy	Firenze	24/05/2000	05048140486

05A07328

Comunicato relativo alla istituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Biella.

Si comunica che con decreto direttoriale del 15 giugno 2005 è stata istituita la commissione di certificazione dei contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2004, presso la direzione provinciale del lavoro di Biella.

05A07267

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca su rinuncia delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 53 del 13 luglio 2005

Su rinuncia della ditta Medilabor di Odore dott. Carlo sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.

Titolare A.I.C.:

Prodotti e numeri di A.I.C.:

TYLOMED 100 - A.I.C. n. 103377;

TILOSINA 10% - A.I.C. n. 102791;

TETRALABOR 200 - A.I.C. n. 102791;

PANTAMED 200 - A.I.C. n. 102798;

SULFALABOR 200 - A.I.C. n. 103348;

ANTICOX 200 - A.I.C. n. 103347;

SULFADIMETOSSINA 20% - A.I.C. n. 103347;

SULFAMETAZINA 20% - A.I.C. n. 102840;

SPIRALABOR 200 - A.I.C. n. 102425;

ERITRO VS 200 - A.I.C. n. 102952;

SULFACHINOSSALINA 20% - A.I.C. n. 103338.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 54 del 13 luglio 2005

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157:

VANTAGE 300:

25 ml (Tilmicosina) - A.I.C. n. 100075011;

50 ml (Tilmicosina) - A.I.C. n. 100075023;

100 ml (Tilmicosina) - A.I.C. n. 100075035;

250 ml (Tilmicosina) - A.I.C. n. 100075047;

MAXTYL 200:

100 ml (Tilosina base) - A.I.C. n. 100223015;

250 ml (Tilosina base) - A.I.C. n. 100223027;

bovaflex 200 - 100 ml (Apramicina solfato) - A.I.C. n. 100222013,

è ora trasferita alla società: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 733, codice fiscale n. 00426150488.

I medicinali suindicati vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e continueranno ad essere prodotti presso l'officina di produzione in precedenza autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicati in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Canaural»

Estratto decreto n. 55 del 13 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario CANAURAL gocce auricolari per cani.

Confezioni:

flacone multidose da 15 ml - A.I.C. n. 101121010;

flacone multidose da 25 ml - A.I.C. n. 101121022.

Titolare A.I.C.: Leo Animal Health A/S - Uldum (Danimarca).

Modifiche apportate:

nuovo titolare A.I.C.: VetXX A/S - Uldum (Danimarca).

Restano invariati i numeri di A.I.C., gli altri elementi distintivi della società e l'officina di produzione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Perlutex»

Estratto decreto n. 56 del 13 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PERLUTEX.

Confezioni: 20 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101120018.

Titolare A.I.C.: Leo Animal Health A/S - Uldum (Danimarca).

Modifiche apportate:

nuovo titolare A.I.C.: VetXX A/S - Uldum (Danimarca).

Restano invariati i numeri di A.I.C., gli altri elementi distintivi della società e l'officina di produzione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07580

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari rilasciata alla società ICF - Industria chimica fine S.a.s., in Palazzo Pignano.

Con decreto n. 26 del 19 luglio 2005 è sospesa, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari rilasciata alla società ICF - Industria chimica fine S.a.s., via G.B. Benzoni, fraz. Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona), presso l'officina sita al medesimo indirizzo.

05A07576

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria 2005).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue:

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER TIPOLOGIA ISTITUZIONALE

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri [(1)];

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Enti di regolazione dell'attività economica.

Agenzia italiana del farmaco - AIFA;

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV;

Agenzia per i servizi sanitari regionali - ASSR;

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. - ARAN;

Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA;

Comitato nazionale italiano ONU per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO.

Enti produttori di servizi economici:

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali;

Agenzia nazionale del turismo;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

Anas - Ente nazionale per le strade;

Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario;

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

Ente nazionale risi;

Fondazione centro sperimentale di cinematografia;

Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

Fondo innovazione tecnologica;

Fondo mobilità mano d'opera;

Gestione ex azienda di stato per le foreste demaniali;

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;

Istituto nazionale per il commercio estero - ICE;

Patrimonio dello Stato S.p.a.

Autorità amministrative indipendenti:

Autorità garante della concorrenza e del mercato - ANTITRUST;

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni;

Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Garante per la protezione dei dati personali.

Enti a struttura associativa:

Amministrazione degli archivi notarili;

Associazione nazionale comuni italiani - ANCI;

Conferenza dei rettori delle Università italiane - CRUI;

Unione delle province d'Italia - UPI;

Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE;

Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM.

Enti produttori di servizi assistenziali e culturali:

Accademia della Crusca;

Accademia nazionale dei Lincei;

Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006;

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;

Coni Servizi S.p.a.;

Ente teatrale italiano;

Fondazione «La Biennale di Venezia";

Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto;

Fondazione Istituto italiano di tecnologia;

Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma;

Fondo edifici di culto;

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente;

Istituto nazionale del dramma antico;

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

La Triennale di Milano;

Museo storico della liberazione;

Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche;

Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE;

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario;

Associazione italiana della Croce Rossa Italiana - CRI;

Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Federazioni sportive.

Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.

Enti e Istituzioni di ricerca:

Agenzia spaziale italiana - ASI;

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;

Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura - CRA(2);

Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente - ENEA;

Fondazione museo nazionale della scienza e tecnologia «Leonardo da Vinci»;

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM;

Istituto di studi e analisi economica - ISAE;

Istituto italiano di medicina sociale;

Istituto nazionale agronomico per l'oltremare;

Istituto nazionale della montagna - Imont;

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - INDAM;

Istituto nazionale di astrofisica - INAF (3);

Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa - INDIRE;

Istituto nazionale di economia agraria - INEA;

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV (4);

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS;

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

Istituto nazionale di statistica - ISTAT;

Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Istituto nazionale per la fisica della materia;

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI;

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN;

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL;

Istituto superiore di sanità - ISS;

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL;

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

AMMINISTRAZIONI LOCALI:

Regioni e province autonome.

Province.

Comuni.

Comunità montane.

Unioni di comuni.

Aziende sanitarie locali.

Aziende ospedaliere, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Enti ed agenzie per il turismo [5].

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici [6].

Enti per il diritto allo studio.

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Autorità portuali.

Enti parco nazionali.

Enti parco e riserve naturali regionali.

Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente [7].

Agenzie regionali sanità.

Agenzie regionali del lavoro.

Altri enti locali [8]:

Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche;

Agenzia regionale per la difesa del suolo - ARDIS;

Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale - A.Re.Ra.N.;

Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Emilia-Romagna;

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;

Azienda forestale della regione Calabria;

Azienda interregionale per il fiume Po - AIPO;

Azienda promozione economica Toscana - APET;

Azienda servizi sociali Bolzano;

Azienda speciale Molise acque;

Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone;

Consorzio di bonifica 10 Siracusa;

Consorzio per il sistema informativo regionale Sir Umbria;

Ente autonomo regionale teatro di Messina;

Ente foreste della Sardegna;

Ente Irriguo Umbro-Toscano;

Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano;

Ente regionale Roma natura;

Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia - ERT;

Ente teatrale regionale Teatro stabile d'Abruzzo;

Ente teatro stabile di Bolzano;

Istituto culturale ladino;

Istituto F.S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative;

Istituto trentino di cultura;

Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;

Museo d'arte moderna e contemporanea - Trento;

Museo provinciale dell'Alto Adige per la cultura e storia ladina;

Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.;

Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS;

Reggio città degli studi S.p.a.;

Veneto agricoltura [9];

Istituti regionali di ricerca economica e sociale.

ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale:

Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali;

Fondazione ENASARCO;

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari - ENPAV;

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI;

Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei biologi - ENPAB;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli psicologi - ENPAP;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti - ENPAF;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo - ENPALS;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL;

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA;

Ente nazionale previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM;

Fondo agenti spedizionieri e corrieri - FASC;

Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA;

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP;

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI;

Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL;

Istituto nazionale previdenza sociale - INPS;

Istituto Postelegrafonici - IPOST;

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani - ONAOSI.

---

[1] Sono incluse in tale tipologia l'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio.

[2] Il CRA ha assorbito gli Istituti di sperimentazione agraria, ai sensi del decreto legislativo n. 454/1999.

[3] Accorpa gli osservatori astronomici.

[4] Accorpa l'Osservatorio Vesuviano.

[5] Sono compresi gli enti e le agenzie a prevalente finanziamento pubblico.

[6] Sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano e l'Università di Urbino.

[7] Sono inclusi in tale tipologia le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

[8] Sono inclusi gli enti per i quali è conclusa l'istruttoria prevista dal regolamento Ue 2223/96 relativo al Sistema europeo dei conti nazionale e regionali nella Comunità.

[9] Accorpa l'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene, l'Azienda regionale per le foreste del Veneto e l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto.

05A07581

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501175/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.